

MINISTERO DEL TESORO
Ragioneria Generale dello Stato

Bilancio sperimentale di previsione dello Stato per l'anno
finanziario 1991 e pluriennale per il triennio 1991-1993

TABELLA n. 15

Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale

29 settembre 1990

PAGINA BIANCA

UNITA' N. 1 PERSONALE

Accoglie gli oneri relativi al trattamento economico del personale in servizio (Cat. II - miliardi 629,869) nonché gli oneri per il personale in quiescenza che non ha maturato il diritto alla pensione (Cat. III - miliardi 801).

Il personale interessato appartiene alla categoria degli impiegati civili dello Stato ed è composto, sostanzialmente, da dirigenti il cui trattamento economico fondamentale è stabilito dal D.P.R. n. 748/72 e da dipendenti pubblici appartenenti al comparto del personale di Ministeri (punto 1 - art. 1 - D.P.R. n.68/86).

Per quest'ultima categoria gli assegni fissi ed ogni altro emolumento sono disciplinati dagli accordi sindacali stipulati nell'ambito della normativa della legge quadro sul pubblico impiego (legge n. 93/83).

Tale personale presta normalmente servizio presso l'Amministrazione centrale, gli Uffici del Lavoro, le sezioni circoscrizionali per l'impiego e presso l'Ispettorato del Lavoro.

La consistenza e la composizione organica del personale, i posti coperti al 30 aprile 1990 come pure le relative spettanze stipendiali, sono riportati negli appositi allegati al vigente stato di previsione del Ministero.

Gli emolumenti stipendiali fissi sono corrisposti attraverso le procedure degli ordinativi diretti attuate

dalla stessa Amministrazione centrale, nonché attraverso le procedure dei ruoli di spesa fissa in carico presso le Direzioni Provinciali del Tesoro.

Tra le componenti retributive fisse (oneri inderogabili), oltre allo stipendio ed all'indennità integrativa speciale e tra quelle accessorie (oneri inderogabili), sono da segnalare il fondo per il miglioramento dell'efficienza dei servizi di cui all'articolo 6 del D.P.R. n. 44 del 1990.

Tra le componenti retributive di carattere accessorio, qualificate tra gli oneri di fabbisogno, sono da menzionare le indennità e rimborso spese di trasporto per missioni e le indennità e rimborso spese di trasporto per trasferimenti.

Il fabbisogno complessivo esposto in miliardi 18,545 presenta un decremento un decremento del 12,6% rispetto al precedente assestamento dovuto al contenimento delle spese per indennità e rimborso spese per missioni.

UNITA' N. 2 ALTRE

Nell'ambito delle spese di funzionamento l'unità in parola compendia, oltre alle spese per l'acquisizione di beni e servizi afferenti l'attività istituzionale del dicastero, anche un complesso di oneri promiscui che non riveste una particolare significatività sotto l'aspetto quantitativo. Questi ultimi sono costituiti, prevalentemente, da trasferimenti alle famiglie e da somme non attribuibili al momento della previsione di bilancio.

Le spese in discorso sono di natura prevalentemente discrezionale e condizionano nella loro entità l'efficacia operativa del centro organizzativo cui si riferiscono.

Nella specie analiticamente esposta nell'allegata scheda illustrativa, assumono particolare rilevanza le spese riguardanti il fitto di locali ed oneri accessori, la manutenzione, riparazione e adattamento di locali e dei relativi impianti, le spese postali e telegrafiche, la manutenzione ed esercizio dei mezzi di trasporto, il funzionamento e potenziamento del Sistema informativo nell'intero territorio nazionale in relazione alle norme emanate in materia di collocamento, il funzionamento delle agenzie per l'impiego, le spese d'ufficio, all'addestramento, la specializzazione e l'aggiornamento professionale e tecnico del personale, il funzionamento di consigli, comitati e commissioni, ecc.

Sono inoltre da evidenziare tutte quelle spese connesse con lo svolgimento dell'attività relativa ai servizi per l'impiego e alla cooperazione e al funzionamento delle commissioni provinciali per l'esercizio e la vigilanza sulle cooperative e loro consorzi, nonché quelle intese a favorire lo sviluppo della cooperazione e la diffusione dei principi cooperativi.

Una particolare attenzione, infine, va rivolta alle spese concernenti l'osservatorio del mercato del lavoro e le agenzie per l'impiego, quali quelle relative al suo funzionamento, alla diffusione di informazioni sul mercato del lavoro, studi e ricerche per il collegamento con i sistemi informativi nazionali ed internazionali.

Tali organismi sono stati istituiti con

la legge 56/87,

concernente norme sull'organizzazione del mercato del lavoro,

Da ultimo si evidenziano spese per i trasferimenti dello Stato in favore del personale in servizio e non e delle loro famiglie (provvidenze) e quelle in relative ad indennizzi al personale per la perdita dell'integrità fisica subita per cause di servizio, nonché contributi ad enti e associazioni che organizzano convegni e congressi attinenti ai compiti istituzionali del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

Il fabbisogno complessivo esposto in miliardi 75.216 presenta un decremento del 20% rispetto al precedente

assestamento dovuto principalmente al contenimento delle
spese per acquisto di beni e servizi.

UNITA' N. 3 PERSONALE

Accoglie gli oneri relativi al trattamento economico del personale dell'Arma dei Carabinieri che presta servizio nell'interesse dell'ispettorato del lavoro (Cat. II - miliardi 7,901).

Gli assegni fissi ed ogni altro emolumento sono disciplinati dal D.P.R. 19/3/55, n. 520 concernente la riorganizzazione centrale e periferica del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

La consistenza e la composizione organica del personale, i posti coperti al 30 aprile 1990 come pure le relative spettanze stipendiali, sono riportati negli appositi allegati al vigente stato di previsione del Ministero.

Gli emolumenti stipendiali fissi sono corrisposti attraverso ordini di accreditamento emessi dall'Ispettorato centrale del lavoro.

Tra le componenti retributive fisse (oneri inderogabili), oltre allo stipendio ed all'indennità integrativa speciale e tra quelli accessori (oneri inderogabili), sono da segnalare: l'indennità di polizia e il supplemento indennità di presenza.

UNITA' N. 4 GESTIONI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI

L'unità in esame comprende tutte le spese finanziate dallo Stato aventi finalità assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali.

In particolare si tratta di somme all'INPS per le finalità assistenziali e il pagamento di quote di mensilità di pensione erogate dal Fondo pensioni lavoratori dipendenti, dalle gestioni dei lavoratori autonomi, dalla gestione speciale minatori e dall'ENPALS (Contributo ordinario fondo previdenza clero secolare, contributo straordinario fondo pensioni lavoratori dipendenti e gestioni speciali artigiani esercenti attività commerciali, ecc.).

Vi sono compresi anche i rimborsi all'INAIL degli oneri sostenuti per prestazioni in favore dei lavoratori colpiti da silicosi contratta nelle miniere di carbone in Belgio e rimpatriati, gli oneri gravanti sugli Istituti previdenziali italiani per prestazioni a beneficiari in Italia corrisposte in conformità del regolamento del Consiglio della CEE per la sicurezza sociale dei lavoratori emigranti, nonché la somma da versare al fondo destinato alla erogazione di provvidenze a favore del personale licenziato da aziende carbo siderurgiche, istituito presso la Tesoreria centrale dello Stato.

Particolare attenzione meritano gli oneri derivanti da pensionamenti anticipati scaturenti da prepensionamenti

operati nel settore dell'alluminio, in quello siderurgico e in quello delle imprese armatoriali, nonché la somma da versare al fondo previdenza personale dei pubblici servizi trasporto personale per agevolazioni dell'esodo del personale inidoneo.

Infine occorre segnalare anche gli oneri per il mantenimento del salario tra cui il contributo alla gestione ordinaria della CIG degli operai dell'industria e al fondo pensioni lavoratori dipendenti presso l'INPS.

UNITA' N. 5 SGRAVI CONTRIBUTIVI

Nell'ambito di questa unità sono stati compresi tutti quegli interventi rivolti a porre in essere agevolazioni contributive disposte per legge in favore di particolari categorie, settori o territori, ivi compresi i contratti di formazione-lavoro, di solidarietà e l'apprendistato che vengono rimborsate all'INPS e/o all'INAIL dietro presentazione del rendiconto.

In particolare sono da evidenziare più specificatamente gli oneri concessi in seguito a calamità varie, quali quelli corrisposti per il verificarsi di movimenti franosi ad Ancona, per il terremoto del 1976 nel Friuli-Venezia Giulia e del 1980 in Basilicata, Puglia, Campania, per gli inquinamenti da sostanze tossiche nella provincia di Milano, gli eventi alluvionali nelle province di Sondrio, Bolzano e Novara; gli oneri concessi in favore di particolari settori quali i conguagli da versare alle gestioni assicurazioni obbligatorie contro la disoccupazione involontaria, in dipendenza dello sgravio degli oneri sociali a favore delle imprese artigiane e delle piccole e medie imprese industriali, le somme da erogare in attuazione delle norme per la tutela dei lavoratori italiani operanti all'estero nei paesi extracomunitari, i rimborsi a favore degli operai agricoli a tempo indeterminato, il contributo alla gestione

ordinaria del CIG operai dell'industria a titolo di minori entrate per esclusione dall'assoggettamento a contribuzione delle imprese esercenti autoservizi pubblici di linea.

Da ultimo sono da considerare anche quegli oneri derivanti da sgravi concessi in favore di particolari territori, quali il contributo gestioni assicurazioni obbligatorie contro la disoccupazione involontaria nel Mezzogiorno, quello concesso alle imprese industriali artigiane e alberghiere nel Mezzogiorno per i nuovi assunti, nonché il rimborso per gli sgravi concessi alle imprese delle province di Trieste e Gorizia.

UNITA' N. 6 COLTIVATORI DIRETTI

In questa unit' sono stati considerati gli oneri derivanti dalle pensioni liquidate nella gestione per i coltivatori diretti, mezzadri e coloni con decorrenza anteriore all'1/1/89 e delle pensioni di reversibilità che scaturiscono dalle medesime, nonché delle relative spese di amministrazione che vengono rimborsate all'INPS.

Specificatamente le spese che fanno carico a questa unità sono quelle connesse con il contributo straordinario alla gestione speciale suindicata presso l'INPS, ai sensi dell'articolo 11 del D.L. 22/12/81, n. 791, convertito, con modificazioni, nella legge 26/2/82, n. 54 e quello a carico dello Stato in favore dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni.

Infine è da evidenziare il fatto che annualmente, con legge finanziaria, viene determinata la quota di questa gestione che viene assunta a carico dello Stato, tenendo anche conto di eventuali apporti di solidarietà provenienti dalle altre gestioni.

UNITA' N. 7 PRESTAZIONI SOCIALI

In questa unità sono stati considerati quegli oneri derivanti da prestazioni sociali a totale carico dello Stato: l'onere dei trattamenti pensionistici ai cittadini rimpatriati dalla Libia di cui al D.L. 28 agosto 1970, n. 622, convertito, con modificazioni, nella legge 19 ottobre 1970, n. 744, degli assegni vitalizi di cui all'articolo 11 della legge 20 marzo 1980, n. 75, delle maggiorazioni di cui agli articoli 1,2 e 6 della legge 15/4/85, n. 140, nonché delle quote di pensione efferenti ai periodi lavorativi prestati presso le forze armate alleate.

Sono altresì a carico della gestione tutti gli oneri relativi agli altri interventi a carico dello Stato previsti da disposizioni di legge.

In particolare fanno carico a questa unità i contributi dovuti all'INPS per le assicurazioni obbligatorie per la invalidità e la vecchiaia dei perseguitati politici e razziali relativamente ai periodi da questi trascorsi in carcere; l'onere relativo al fondo sociale istituito presso l'INPS; il concorso dello Stato all'onere derivante dall'INPS per la ricostituzione nell'assicurazione italiana delle posizioni assicurative trasferite all'INAS libico; la somma da erogare all'INPS per le prestazioni economiche spettanti ai cittadini colpiti da tubercolosi.

UNITA' N. 8 TRATTAMENTI DI FAMIGLIA

Comprese in questa unità sono le spese destinate a far fronte ai trattamenti di famiglia per i quali è previsto per legge il concorso dello Stato.

Specificatamente tali spese sono individuabili nel contributo alla gestione dell'agricoltura della cassa unica per gli assegni familiari, in quello alla cassa unica per gli assegni familiari, nella spesa per la corresponsione degli assegni familiari ai coltivatori diretti, mezzadri e coloni parziari.

Fanno carico a questa unità anche i contributi all'INPS per gli assegni familiari, le aggiunte di famiglia e le maggiorazioni delle pensioni per familiari a carico, di cui all'articolo 9 della legge 9/12/77, n. 203 e le somme da assegnare alla Cassa Unica Assegni familiari ed alle altre gestioni assicurative gestite dall'INPS per la corresponsione dell'assegno per il nucleo familiare.

E' infine da evidenziare che gli interventi considerati in questa unità vengono annualmente integrati attraverso la ripartizione del fondo relativa agli assegni familiari stanziati nello stato di previsione del Ministero del tesoro.

UNITA' N. 9 FISCALIZZAZIONE CONTRIBUTI MALATTIA

L'unità in esame concerne gli oneri inerenti alla fiscalizzazione dei contributi di malattia.

Allo scopo di contenere il costo del lavoro, con il D.L. 7 febbraio 1977, n. 15, convertito, con modificazioni, nella legge 7 aprile 1977, n. 102, è stato introdotto il meccanismo della "fiscalizzazione degli oneri sociali", che consiste in una riduzione del carico contributivo a favore delle aziende appartenenti a determinati settori, con l'assunzione del relativo onere da parte del Ministero del tesoro, anche attraverso la destinazione alle casse dell'INPS di parte del gettito fiscale.

Al citato D.L. n. 15/77, hanno fatto seguito nel tempo numerosi altri provvedimenti, fino ai più recenti, quali il D.L. 52/90 e il D.L. 129/90.

Attualmente i beneficiari di tale fiscalizzazione sono i datori di lavoro appartenenti ai seguenti settori:

- a) imprese industriali e artigiane operanti nei settori manifatturieri ed estrattivi; imprese impiantistiche del settore metalmeccanico; imprese iscritte nell'albo nazionale degli autotrasportatori; imprese armatoriali;
- b) imprese artigiane non manifatturiere, escluse le edili ed affini; S.p.A. che esercitano in forma industriale l'attività di progettazione di impianti industriali; ecc.
- c) imprese commerciali, considerate tali ai fini

dell'inquadramento previdenziale ed assistenziale; le imprese alberghiere; i pubblici esercizi; le aziende per la somministrazione di alimenti e bevande; ecc.

d) aziende agricole operanti nel mezzogiorno e negli altri territori.

Il conteggio degli sgravi viene effettuato sull'imponibile retributivo nel quale vanno calcolati i contributi; l'importo corrispondente agli sgravi va conguagliato con le somme dovute all'INPS.

UNITA' N. 10 FORMAZIONE LAVORO E NUOVA OCCUPAZIONE NEL
MEZZOGIORNO

L'unità in esame è rivolta a finanziare interventi finalizzati alla realizzazione di iniziative intese a favorire l'occupazione dei giovani nei territori del mezzogiorno.

Una prima serie di tali interventi avvengono sotto forma di finanziamenti da erogare ad amministrazioni pubbliche, imprese, associazioni, fondazioni, ordini professionali che propongano iniziative a livello locale, temporalmente limitate, consistenti nello svolgimento di attività di utilità collettiva, mediante l'impiego part-time, di giovani di età compresa tra i 18 e i 29 anni privi di occupazione, iscritti nella prima classe di delle liste di collocamento.

Le proposte sono presentate sotto forma di progetti, formulati secondo un modello predisposto dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale, all'agenzia per l'impiego competente per territorio (Commissioni regionali per l'impiego fino all'istituzione delle agenzie), la quale una verificata la conformità del progetto al modello sopraindicato, sottopone lo stesso alla Commissione regionale per l'impiego che lo approva. Per quanto riguarda poi le somme stanziare per tale finalità, il CIPE, su proposta del Ministro del lavoro e della

previdenza sociale, ripartisce annualmente tra le Regioni interessate gli stanziamenti, tenendo conto del tasso di disoccupazione giovanile.

Altra forma di interventi volti a favorire nuova occupazione, è quella che prevede l'erogazione di contributi alle imprese industriali manifatturiere, anche artigiane e cooperative, che procedano entro il 31 dicembre 1990 a nuove assunzioni con contratto di lavoro a tempo indeterminato, tale contributo è determinato per ogni lavoratore assunto ed occupato in aggiunta ai lavoratori a tempo indeterminato risultanti in organico alla data dell'1 ottobre 1987.

Il suddetto contributo è concesso ed erogato secondo le modalità stabilite dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro per gli interventi straordinari nel mezzogiorno e con il Ministro del tesoro e per le assunzioni effettuate nelle aree ricomprese nei territori di cui all'articolo 1 del T.U. approvato con D.P.R. 6 marzo 1978, n. 218 individuate dal CIPE su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di intesa con il Ministro per gli interventi nel mezzogiorno.

E' da evidenziare infine che per il raggiungimento di tale finalità nel quinquennio 1988-1992 è stata autorizzata la complessiva spesa di lire 3.250 miliardi.

UNITA' N. 11 CENTRI DI ACCOGLIENZA E SERVIZIO IMMIGRATI

Gli interventi considerati in questa unità sono rivolti esclusivamente a fronteggiare l'emergenza immigrati nel nostro paese.

Il decreto-legge n. 416/89 convertito, con modificazioni, nella legge 39/90, ha dettato una nuova normativa in materia di asilo politico, di ingresso e soggiorno dei cittadini extracomunitari ed apolidi già presenti nel territorio dello Stato.

Tra i vari interventi previsti nella predetta legge, ai fini della spiegazione dell'unità in esame, occorre soffermarsi su quello previsto dall'articolo 12, comma 4, il quale, per assicurare agli stranieri extracomunitari che fanno ingresso nel territorio italiano, la necessaria informazione e anche una eventuale prima assistenza, ha autorizzato l'istituzione presso i valichi di frontiera ferroviari, portuali ed aeroportuali, di apposite strutture di accoglienza. Questi uffici si avvalgono di almeno 2 assistenti sociali e di altro personale distaccato dalle amministrazioni interessate, nonché di operatori volontari.

L'istituzione di predetti centri di accoglienza avviene con decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro degli affari esteri, sentiti i Ministri della sanità, per gli affari sociali e del lavoro e della previdenza sociale.

UNITA' N. 12 INTERVENTI DIVERSI

La presente unità accoglie una serie di spese erogate in favore di particolari categorie di soggetti che si trovano in determinate situazioni. In particolare esse riguardano contributi in favore dell'unione internazionale degli organismi familiari (U.I.O.F.), i sussidi ai lavoratori particolarmente bisognosi ed a enti, istituti ed organismi assistenziali dei lavoratori e loro famiglie nelle Regioni a statuto speciale. Sono ricompresi nell'unità anche i rimborsi all'INAIL delle rendite vitalizie erogate ai cittadini rimasti invalidi ed ai superstiti dei deceduti in conseguenza di calamità naturali, nonché le spese per il funzionamento del comitato consultivo nazionale in materia di scambio, all'interno delle Comunità europee dei giovani lavoratori tirocinanti e per la concessione, in favore dei medesimi, di borse di studio o di equivalenti forme di assistenza economica, in applicazione del trattato istitutivo della CEE.

Trovano qui imputazione anche i rimborsi all'ente "ferrovie dello Stato" del costo inerente al trasporto dei lavoratori e loro famiglie che migrano per motivi di lavoro all'interno dello Stato e che espatriano o rimpatriano e del loro bagaglio, nonché per il trasporto degli stranieri ammalati.

Il fabbisogno esposto in 30 milioni è rimasto costante rispetto al precedente bilancio assestato.

UNITA' N. 13 ATTREZZATURE E IMPIANTI

L'unità in questione comprende una serie di spese relative ai beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche a carico diretto dello Stato.

In particolare tali spese riguardano l'applicazione della legge 28 febbraio 1987, n. 56 concernente norme sulla organizzazione del mercato del lavoro.

Per poter dare attuazione a questa legge sono state previste spese per l'acquisto ed il noleggio di macchine ed attrezzature varie per la realizzazione ed il potenziamento del Sistema informativo sull'intero territorio nazionale in relazione alle norme sul collocamento, nonché le spese per il potenziamento dei servizi statali, centrali e periferici, del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, ivi compresi l'osservatorio del Mercato del lavoro, per l'acquisto di mobili ed arredi vari per l'allestimento degli uffici.

Inoltre in relazione alla istituzione ed al funzionamento delle agenzie per l'impiego (tra l'altro non ancora avviate), sono state considerate anche le spese per l'acquisto e il noleggio di macchine, attrezzature ed arredi necessari al loro funzionamento.

UNITA' N. 14 FORMAZIONE PROFESSIONALE

Gli interventi considerati in questa unità sono rivolti a promuovere la formazione professionale, sia nelle Regioni a statuto ordinario, che in quelle a statuto speciale.

La legge 845/78 ha stabilito norme in materia di formazione professionale, tra queste occorre evidenziare l'aspetto del finanziamento delle attività formative.

Le attività di formazione professionale promosse dalle regioni sono finanziate nell'ambito del fondo comune di cui all'articolo 8 della legge 16 maggio 1970, n. 281 e successive modificazioni ed integrazioni. Quelle rientranti nelle competenze dello Stato (art. 18 legge 845/78), trovano copertura in un apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale (8056), inserito nella tabella C di legge finanziaria.

Tra l'altro il Ministero del lavoro e della previdenza sociale provvede anche al finanziamento (cap. 8055) delle attività di formazione professionale residue, svolte nelle regioni a statuto speciale fino al trasferimento di dette attività nelle regioni medesime e dell'ISFOL (Istituto per lo sviluppo della formazione professionale dei lavoratori), di cui al DPR 30 giugno 1973, n. 478 (anche lo stanziamento del capitolo 8055 è inserito in tabella C di legge finanziaria).

Infine occorre segnalare un ulteriore intervento posto in essere dal citato Dicastero e cioè quello del finanziamento dei progetti speciali di cui all'articolo 36 del DPR 24 luglio 1977, n. 616, eseguiti dalle regioni per ipotesi di rilevante squilibrio locale tra domanda ed offerta di lavoro, nei territori di cui all'articolo 1 del T.U. approvato con DPR 6 marzo 1978, n. 218.

Tale finanziamento è erogato con i mezzi derivanti dalle maggiori entrate risultanti dall'aumento del contributo cumulativo, dovuto per l'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria. Un terzo di tali maggiori entrate è versato all'INPS, con periodicità trimestrale, su un c/c aperto presso la tesoreria centrale dello Stato, per la successiva acquisizione all'entrata del bilancio dello Stato e contemporanea iscrizione ad apposito capitolo (8054) dello stato di previsione del Ministero del tesoro e della previdenza sociale.

UNITA' N. 15 FONDO PER IL RIENTRO DALLA DISOCCUPAZIONE

Le spese comprese nell'unità in esame hanno come scopo principale quello di favorire l'occupazione e specialmente quella giovanile.

Fra tali spese sono comprese ancora quelle relative al fondo per il rientro dalla disoccupazione, istituito con il D.L. 86/88, convertito, con modificazioni, nella legge 160/88. Tale fondo ha la finalità di promuovere la creazione di occupazione, in particolare nei territori del Mezzogiorno di cui al T.U. delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con DPR 6 marzo 1978, n. 218 e a benefici delle categorie per le quali è più accentuato il fenomeno della disoccupazione, mediante il finanziamento o la partecipazione al finanziamento di piani o progetti di investimento, che presentano elevate intensità di nuova occupazione e con priorità per quelli attinenti alla tutela dell'ambiente, alla manutenzione e valorizzazione dei beni culturali, alle attività di consulenza e assistenza per il risparmio energetico e i progetti finalizzati delle Amministrazioni pubbliche.

Le disponibilità del suddetto fondo - che ammontano a lire 533 miliardi - sono utilizzate per i piani e progetti di investimento dello Stato, degli altri enti pubblici e delle aziende approvati dal Consiglio dei Ministri, dal CIPE.

Le modalità di erogazione del fondo sono decise con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale d'intesa con il Ministro del tesoro.

Alla eventuale assegnazione ai capitoli di spesa, anche di nuova istituzione, degli stati di previsione dei Ministeri interessati si provvede con decreto del Ministro del tesoro su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale.

Fanno inoltre carico a questa unità anche le spese finalizzate a promuovere la creazione di occupazione nella città di Reggio Calabria, autorizzate con D.L. 166/89, convertito, con modificazioni, nella legge 246/89 per un ammontare di lire 50 miliardi

MINISTERO DEL TESORO
Ragioneria Generale dello Stato

**Bilancio sperimentale di previsione dello Stato per l'anno
finanziario 1991 e pluriennale per il triennio 1991-1993**

TABELLA n. 16

Ministero del Commercio con l'Estero

29 settembre 1990

PAGINA BIANCA

UNITA' 1 : PERSONALE

Accoglie gli oneri relativi al trattamento economico del personale in servizio (Cat.II - lire 22.613 milioni) nonché le indennità per una sola volta in luogo di pensione, le indennità di licenziamento e similari, le spese derivanti dalla ricongiunzione dei servizi, le indennità per una volta tanto ai mutilati ed invalidi paraplegici per causa di servizio (Cat. III - lire 3 milioni).

Il personale interessato appartiene alla categoria degli impiegati civili ed operai dello Stato ed è composto sostanzialmente da dirigenti il cui trattamento economico fondamentale è stabilito da specifiche leggi (D.P.R. n. 748/72, ecc.) e da dipendenti pubblici appartenenti al comparto del personale dei ministeri (punto 1 - art. 1 - D.P.R. n. 68/86) i cui assegni fissi ed ogni altro emolumento è disciplinato dagli accordi sindacali stipulati nell'ambito della normativa della legge quadro sul pubblico impiego (legge n. 93/83).

Tale personale presta normalmente servizio presso la sede centrale ed è utilizzato dall'Amministrazione per l'assolvimento dei compiti di istituto.

La consistenza e la composizione organica del personale, i posti coperti al 30 aprile 1990 come pure le relative spettanze stipendiali, sono riportati negli appositi allegati al vigente stato di previsione del Ministero.

Gli emolumenti stipendiali fissi sono corrisposti

attraverso le procedure degli ordinativi diretti attuate dalla stessa Amministrazione centrale.

Oltre le componenti retributive fisse (oneri inderogabili) consistenti in stipendio ed indennità integrativa speciale tra quelle accessorie sono da segnalare il compenso incentivante ed il fondo di incentivazione per l'accrescimento della produttività.

Tra le componenti retributive di carattere accessorio, qualificate tra gli oneri di fabbisogno, sono da segnalare le indennità e rimborso spese di missione.

Lo stanziamento complessivo esposto in lire 22.616 milioni presenta un incremento dell'1,2% dovuto principalmente all'aumento dell'indennità integrativa speciale.

UNITA' 2 : ALTRE

Nell'ambito delle spese di funzionamento l'unità in parola compendia, oltre alle spese per l'acquisizione di beni e servizi afferenti l'attività istituzionale del dicastero, anche un complesso di oneri promiscui che non riveste una particolare significatività sotto l'aspetto quantitativo.

Questi ultimi sono costituiti, prevalentemente, da trasferimenti alle famiglie e da somme non attribuibili al momento della previsione di bilancio.

Le spese in discorso sono di natura prevalentemente discrezionale e condizionano nella loro entità l'efficacia operativa del centro organizzativo cui si riferiscono.

Nella specie analiticamente esposta nella allegata scheda illustrativa, assumono particolare rilevanza le spese riguardanti il funzionamento della biblioteca e l'acquisto di libri, le spese di rappresentanza e quelle inerenti ai rapporti con rappresentanze e delegazioni estere nonché le spese per la manutenzione, riparazione ed adattamento di locali e dei relativi impianti.

Lo stanziamento complessivo esposto in lire 1.466 milioni presenta un decremento del 21% rispetto al precedente esercizio dovuto principalmente alla necessità di adeguare le spese inerenti ai rapporti con rappresentanze e delegazioni estere per questioni attinenti al commercio con l'estero.

UNITA' 3 : ISTITUTO COMMERCIO ESTERO

L'unità compendia tutte le assegnazioni annuali a carico del bilancio dello Stato che costituiscono entrate proprie dell'Istituto per il commercio con l'estero.

Tali assegnazioni sono finalizzate a sostenere:

- le spese di funzionamento in Italia e all'estero (capitolo n. 1606);
- il finanziamento dell'attività di promozione e di sviluppo degli scambi commerciali con l'estero (capitolo n. 1611);
- l'attuazione di progetti relativi ad indagini sul mercato internazionale, alla diffusione nel mercato mondiale dell'immagine della produzione italiana, alla commercializzazione dei prodotti agro-alimentari (capitolo n. 1615);

L'istituto nazionale per il commercio con l'estero (riordinato recentemente con legge 18 marzo 1989, n.106) ha personalità giuridica di diritto pubblico ed è l'Ente che ha il compito di promuovere, agevolare e sviluppare, con particolare riguardo alle esigenze delle piccole e medie imprese e dei consorzi e raggruppamenti tra le stesse costituiti, il commercio italiano con l'estero. L'Istituto svolge la propria attività sulla base di programmi approvati dal Ministro del commercio con l'estero e nell'ambito delle direttive che questi impartisce.

Il contributo finalizzato a sostenere le spese di funzionamento dell'ICE in Italia ed all'estero - alla cui

erogazione si provvede in un'unica soluzione all'inizio di ciascun anno finanziario - è quantificato annualmente in tabella C della legge finanziaria.

Lo stanziamento complessivo esposto in lire 290.000 milioni presenta un decremento del 3,4% rispetto al precedente esercizio dovuto principalmente alla cessazione dell'onere recato dalla legge 28 febbraio 1986, n. 41 (art. 11 - comma 33) relativo alla diffusione nel mercato mondiale dell'immagine della produzione italiana.

UNITA' 4 : SVILUPPO DELL'ESPORTAZIONE E DELLA DOMANDA ESTERA

L'unità in parola accoglie gli oneri finalizzati alla realizzazione di condizioni ottimali per il sostegno delle esportazioni.

A tal fine sono previsti contributi diretti :

- a) ai consorzi e alle società consortili che, anche in forma cooperativa, abbiano come scopi sociali esclusivi, anche disgiuntamente, l'esportazione dei prodotti delle imprese consorziate e l'attività promozionale necessaria per realizzarla a cui può aggiungersi l'importazione delle materie prime e dei semilavorati da utilizzarsi da parte delle imprese stesse (capitolo 1612);
- b) ai consorzi aventi come scopo esclusivo l'esportazione di prodotti agro-alimentari e alle cooperative agricole di commercializzazione e trasformazione, purché non diretti a sovvenzionare l'esportazione, nonché a favore dei consorzi per imprese alberghiere e turistiche, limitatamente alle attività svolte ad incrementare la domanda estera del settore (capitolo n. 1614).

La spesa relativa a tale secondo settore di intervento è quantificata annualmente in tabella C di legge finanziaria.

Lo stanziamento complessivo esposto in lire 26.000 milioni è costante rispetto al precedente esercizio.

UNITA' 5 : INTERVENTI DIVERSI

Nell'ambito delle linee di politica promozionale, oltre ai programmi impostati dal Ministero la cui attuazione è demandata all'I.C.E., rientrano interventi volti a sostenere altri soggetti che perseguono l'obiettivo dello sviluppo delle relazioni commerciali con l'Italia quali le Camere di commercio italiane all'estero a favore delle quali è previsto un contributo nelle spese di funzionamento.

Inoltre il Ministero, sempre in coerenza con le linee di cui sopra, concede contributi ad Istituti, Enti ed Associazioni per l'organizzazione di mostre all'estero, per la partecipazione a fiere, mostre ed esposizioni estere ritenute luoghi ideali dell'incontro tra la domanda e l'offerta internazionale, nonché per la redazione e la stampa di pubblicazioni e per la propaganda, attraverso apposite campagne pubblicitarie rivolte al consumatore finale di prodotti italiani.

In ultimo, il Ministero del commercio con l'estero eroga contributi per la partecipazione italiana all'ufficio internazionale della esposizione di Parigi e all'ufficio internazionale per la pubblicazione delle tariffe doganali in Bruxelles.

Lo stanziamento complessivo esposto in lire 9.891 milioni presenta un decremento del 10% rispetto al precedente esercizio dovuto principalmente alla riduzione dei contributi nelle spese di funzionamento delle Camere di commercio italiane all'estero.

UNITA' 6 : SVILUPPO DELL'ESPORTAZIONE E DELLA DOMANDA

L'unità compendia le somme (capitolo n. 7561) destinate dalla legge 24 aprile 1989, n. 100 alla sottoscrizione del capitale sociale della "società italiana per le imprese miste all'estero - SIMEST S.p.a." avente per oggetto la partecipazione ad imprese miste all'estero promosse o partecipate da imprese italiane, nonché la promozione ed il sostegno finanziario, tecnico, economico ed organizzativo di specifiche iniziative di investimento e di collaborazione commerciale ed industriale all'estero da parte di imprese italiane con preferenza per quelle di piccole e medie dimensioni, anche in forma cooperativa, comprese quelle commerciali, artigiane e turistiche.

L'unità comprende inoltre il capitolo n. 7551 (che viene integrato nel corso dell'anno con decreto ministeriale) per la reiscrizione dei residui passivi perenti inerente al concorso nel pagamento degli interessi sui prestiti e sui mutui accordati ad imprese esercenti l'attività di esportazione dei prodotti ortofrutticoli ed agronomi.

Lo stanziamento complessivo esposto in lire 100.000 milioni è dovuto alla iscrizione della somma destinata alla sottoscrizione del capitale sociale della citata SIMEST S.p.a.

MINISTERO DEL TESORO
Ragioneria Generale dello Stato

**Bilancio sperimentale di previsione dello Stato per l'anno
finanziario 1991 e pluriennale per il triennio 1991-1993**

TABELLA n. 17

Ministero della Marina Mercantile

29 settembre 1990

PAGINA BIANCA

UNITA'N.1 PERSONALE

Accoglie gli oneri relativi al trattamento economico del personale in servizio presso l'Amministrazione della Marina Mercantile (cat. II 42,055 miliardi) nonché gli oneri per il personale in quiescenza che non ha maturato il diritto a pensione.

Il personale interessato appartiene alla categoria degli impiegati civili dello Stato ed è composto, sostanzialmente dai dirigenti il cui trattamento economico fondamentale è stabilito dal D.P.R. n. 748/72 e da dipendenti pubblici appartenenti al comparto del personale dei Ministeri. Gli assegni fissi e qualsiasi emolumento di quest'ultimo personale sono disciplinati dagli accordi sindacali stipulati nell'ambito della normativa della legge quadro sul pubblico impiego (legge n. 93/83).

La consistenza e la composizione organica del personale, i posti coperti al 30 aprile 1990 come pure le relative spettanze stipendiali, sono riportati negli appositi allegati al vigente stato di previsione del Ministero.

Gli emolumenti stipendiali fissi sono corrisposti attraverso le procedure degli ordinativi diretti attuate dalla stessa Amministrazione Centrale, nonché attraverso le procedure dei ruoli di spesa fissa in carico presso le Direzioni Provinciali del Tesoro.

Tra le componenti retributive fisse (oneri inderogabili), oltre allo stipendio e all'indennità integrativa speciale e tra quelle accessorie sono da segnalare quelle per il fondo per il miglioramento dell'efficienza dei servizi di cui al D.P.R. n. 44 del 1990.

Tra le componenti retributive di carattere accessorio, qualificate tra gli oneri di fabbisogno sono da menzionare l'indennità e rimborso spese di missione nonché l'indennità e rimborso spese di trasporto per trasferimenti.

Il fabbisogno esposto in milioni 283 è rimasto pressoché costante rispetto al bilancio assestato.

UNITA' N. 2 ALTRE

Nell'ambito delle spese di funzionamento l'unità in parola compendia, oltre alle spese per l'acquisizione di beni e servizi afferenti l'attività istituzionale del dicastero, anche un complesso di oneri promiscui che non riveste una particolare significatività sotto l'aspetto quantitativo. Questi ultimi sono costituiti, prevalentemente, da trasferimenti alle famiglie e da somme non attribuibili al momento della previsione di bilancio.

Le spese in discorso sono di natura prevalentemente discrezionale e condizionano nella loro entità l'efficacia operativa del centro organizzativo cui si riferiscono.

Nella specie analiticamente esposta nell'allegata scheda illustrativa, assumono particolare rilevanza le spese riguardanti il fitto di locali, la manutenzione, il noleggio e l'esercizio di mezzi di trasporto, i compensi per studi per ricerche attinenti alla navigazione marittima, le spese postali e telegrafiche, il funzionamento delle commissioni previste dal codice della navigazione, le spese per il funzionamento del centro elaborazione dati.

E' infine da sottolineare che l'articolo 317 del D.P.R. 29 marzo 1973, n. 156, attribuisce al Ministero della marina mercantile la competenza sull'organizzazione dei servizi radioelettrici terrestri inerenti alla navigazione marittima, il quale per lo svolgimento di tale servizio si

avvale dell'organizzazione delle stazioni radio costiere dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni cui devono essere rimborsate tali spese (capitolo 3032).

L'attività svolta dalla predetta Amministrazione è rivolta principalmente allo svolgimento del servizio di lancio dei bollettini meteorologici per le navi del Mediterraneo, nonché per la raccolta di ogni informazione meteorologica utile alla navigazione marittima, ai fini della sicurezza della vita umana in mare.

Tutto questo è stato previsto in esecuzione della convenzione internazionale per la salvaguardia della vita umana in mare, ratificata dalla legge 23/5/80 n. 313

Appare opportuno segnalare che le spese per accertamenti sanitari (capitolo 1096) e le spese per la vigilanza ministeriale sulla attività dei cantieri (capitolo 1557) vengono gestiti con il sistema della tesoreria unica.

Il fabbisogno complessivo esposto in miliardi 6,585 ha subito una diminuzione di circa il 40% rispetto al bilancio assestato dovuta principalmente al contenimento delle spese per acquisto di beni e servizi ed alla applicazione di provvedimenti legislativi.

UNITA' N. 3 PERSONALE

Accoglie gli oneri relativi al trattamento economico dei soli ufficiali in servizio presso le Capitanerie di porto (cat. II 56,030 miliardi), in quanto il rimanente personale - sottufficiali e truppa - è a carico del Ministero della Difesa.

Tale personale appartiene alla categoria del personale militare e le sue competenze sono indirizzate ai problemi connessi con: 1) lo sviluppo dei trasporti marittimi internazionali e nazionali; 2) lo sviluppo della pesca in armonia con la preservazione delle risorse biologiche del mare; 3) la difesa del mare dagli inquinamenti; 4) la ricerca scientifica per l'uso delle risorse del mare.

La consistenza e la composizione organica del personale, i posti coperti al 30 aprile 1990 come pure le relative spettanze stipendiali sono riportati negli appositi allegati al vigente stato di previsione del Ministero.

Gli emolumenti stipendiali fissi sono corrisposti attraverso le procedure delle aperture di credito a favore delle Direzioni Commissariali.

Tra le componenti retributive fisse (oneri inderogabili), oltre allo stipendio ed all'indennità integrativa speciale e tra quelle accessorie (oneri inderogabili), sono da segnalare l'indennità operativa di cui alla legge 187/1976 nonché l'indennità militare forfettaria.

Tra le componenti retributive di carattere accessorie

qualificate tra gli oneri del fabbisogno sono da menzionare l'indennità e il rimborso spese di missione e l'indennità e il rimborso spese di trasporto per trasferimenti.

Il fabbisogno esposto in 2,450 miliardi ha subito un incremento del 5% circa rispetto al bilancio assestato dovuto principalmente all'aumento delle spese per trasferimenti.

UNITA' N. 4 ESERCIZIO DI MEZZI NAVALI E AEREI

L'unità in questione accoglie le spese relative alla manutenzione e all'esercizio dei mezzi navali (motovedette) ed aerei, da erogarsi a valere sul capitolo 2067.

Tali mezzi vengono utilizzati dalle Capitanerie di porto per l'espletamento di una vasta serie di servizi quali : interventi in soccorsi e salvataggi, assistenza - soprattutto sanitaria - alle popolazioni delle isole, disciplina della pesca, controllo della nautica da diporto, sorveglianza della difesa del mare ai sensi della L. 979/1982 che ha previsto un maggiore e più esteso impiego dei mezzi nautici anche in attività di anti inquinamento.

Oltre gli oneri per tali compiti l'unità in generale accoglie quelli relativi alle specifiche richieste di intervento da parte dei Ministeri dell'Ambiente e della Protezione civile.

Il fabbisogno complessivo esposto in lire 7 miliardi presenta un incremento di circa il 30 per cento rispetto al precedente esercizio dovuto principalmente all'aumento dei compiti e delle attività svolte dalle Capitanerie di porto inerenti all'attuazione di una politica intesa alla protezione dell'ambiente marino e alla prevenzione degli effetti dannosi alle risorse del mare. La lieve diminuzione rispetto all'assestamento 1990 è dovuta

all'eccezionalità delle spese verificatesi nel corso dello
stesso anno 1990.

UNITA' N. 5 ALTRE

Nell'ambito delle spese di funzionamento l'unità in parola compendia, oltre alle spese per l'acquisizione di beni e servizi afferenti l'attività istituzionale del dicastero, anche un complesso di oneri promiscui che non riveste una particolare significatività sotto l'aspetto quantitativo. Questi ultimi sono costituiti, prevalentemente, da trasferimenti alle famiglie e da somme non attribuibili al momento della previsione di bilancio.

Le spese in discorso sono di natura prevalentemente discrezionale e condizionano nella loro entità l'efficacia operativa del centro organizzativo cui si riferiscono.

Nella specie analiticamente esposta nell'allegata scheda illustrativa, assumono particolare rilevanza le spese riguardanti fitto di locali e oneri accessori spese d'ufficio - illuminazione, riscaldamento e forza motrice uffici marittimi, acquisto, manutenzione ed esercizio di mezzi di trasporto terrestri, nautici ed aerei, spese telefoniche, spese per l'attuazione di corsi di preparazione formazione ed aggiornamento degli ufficiali delle Capitanerie di porto.

In tale unità è stata ricompresa la spesa relativa alle anticipazioni concesse alle Capitanerie di porto per sopperire alle momentanee deficienze di cassa (capitolo 2181). Tale spesa viene gestita in contabilità speciale e viene quantificata annualmente nella tabella C di legge

finanziaria.

Il fabbisogno esposto in 7,368 miliardi ha subito un incremento dell'8% circa rispetto al bilancio assestato dovuto all'andamento delle spese per acquisto di beni e servizi e per l'attuazione di corsi di formazione e aggiornamento del personale.

UNITA' N. 6 ENTI ED ORGANISMI PORTUALI

L'unità accoglie una serie di oneri - a valere sui capitoli 1615, 2572, 2574, 2576, 2581, 2582 e 2583 - destinati al finanziamento degli Enti portuali (Trieste, Napoli, Savona, Venezia, Palermo e Civitavecchia).

Gli interventi in favore di detti Enti sono stati autorizzati da apposite iniziative legislative che hanno mirato, soprattutto, a riequilibrare la gestione di organismi che vedevano nei loro bilancio un rapporto costi/ricavi nettamente squilibrato.

A tale riguardo è da notare che : - il finanziamento all'Ente porto di Brindisi è stato definanziato in tabella E di legge finanziaria 1990; - il finanziamento all'Ente porto di Trieste è rimodulato in tabella F di legge finanziaria. L'unità accoglie, inoltre, il contributo in conto interessi sulle somme mutate dagli Enti portuali, dalle aziende dei mezzi meccanici per il trattamento di fine rapporto di lavoro del personale, ma limitatamente alle aziende dei mezzi meccanici.

E' da segnalare, infine, che tutte le spese di cui alla presente unità rientrano nel sistema della tesoreria unica.

Da evidenziare che la diminuzione del fabbisogno rispetto al bilancio assestato è dovuta all'eliminazione dei residui passivi perenti iscritti in bilancio.

UNITA' N. 7 SOCIETA' DI SERVIZI MARITTIMI

La presente unità accoglie una serie di interventi a favore delle società assuntrici di servizi marittimi a carattere nazionale, regionale e locale disciplinati dalla L.856/1986 concernente norme per la ristrutturazione della flotta pubblica (gruppo Finmare) al fine di consentire il graduale riequilibrio economico delle società incaricate dei servizi marittimi, la suddetta legge ha previsto : - una serie di sovvenzioni, contributi di avviamento ed erogazione; - ha introdotto nuovi criteri per la regolazione dei rapporti con le società per lo svolgimento dei servizi in condizioni di equilibrio economico; - ha previsto la determinazione delle relative sovvenzioni sulla base dei costi del servizio che risultano dall'applicazione di appositi parametri da stabilire in convenzioni da stipulare con le predette società, ivi comprese una adeguata remunerazione del capitale investito; - ha determinato la normativa per la regolazione dei rapporti economici pregressi con le società del gruppo Finmare che hanno svolto servizi marittimi per i quali c'è stato l'intervento finanziario dello Stato.

In tale unità sono anche accolte le spese relative alle erogazioni a favore delle società di preminente interesse nazionale del gruppo Finmare, per i servizi trasporto merci di linea di contributi annui di avviamento pari alla

quota di ammortamento e interessi, dell'investimento e le erogazioni (a favore dell'I.N.P.S.) per l'esodo del personale amministrativo e navigante esuberante delle medesime società, dei contributi assicurativi per l'aumento dell'anzianità contributiva e delle mensilità di pensione anticipatamente corrisposte ai fini del prepensionamento.

Gli oneri a carico di detta unità vengono erogati sui capitoli 3061, 3063, 3064 e 3065.

Da evidenziare che le spese per il pensionamento anticipato (capitolo 3064) rientrano nel sistema della Tesoreria unica.

L'incremento che le predette spese hanno avuto rispetto al precedente esercizio e all'assestamento 1990 è dovuto principalmente all'incidenza dei fattori legislativi.

Il fabbisogno esposto in 400 miliardi ha subito una diminuzione del 3% rispetto al bilancio assestato dovuto all'eliminazione dei residui passivi perenti iscritti in bilancio.

UNITA' N. 8 IMPRESE NAVALMECCANICHE ED ARMATORIALI

Questa unità accoglie una serie di interventi a favore delle imprese armatoriali stabiliti con la L. 856/1986 da eseguirsi a carico dei capitoli 3066, 3067 e 3068. Tali interventi riguardano:

- a) contributi da corrispondere in relazione a contratti di formazione lavoro stipulati con i diplomati degli Istituti Tecnici Nautici, di durata non inferiore a 18 mesi, per il conferimento di titoli professionali marittimi di aspirante capitano di macchina. A tal fine è previsto il loro imbarco su navi mercantili nazionali in soprannumero rispetto alle tabelle di armamento;
- b) contributi straordinari concessi con decreto interministeriale (Marina mercantile - Tesoro) a favore di imprenditori armatoriali che effettuano servizi regolari di linea, trasporto merci alla rinfusa ovvero servizio crocieristico con proprie navi o galleggianti, battenti bandiera italiana, di almeno 2.500 TSL e collegamenti internazionali o in altri paesi CEE, iscritte in matricole nazionali di stazza lorda non inferiori a 10.000 tonnellate e di età non superiore a 5 anni, mediante servizi regolari di linea o di trasporto di merci secche alla rinfusa;
- c) contributi straordinari alle imprese armatoriali che hanno effettuato trasporto merci con proprie navi del tipo da carico secco o liquido di prodotti esclusivamente

agricoli. Detti contributi sono riservati a navi aventi limitato tonnellaggio.

Da evidenziare infine che la variazione in diminuzione che ha subito il fabbisogno rispetto al bilancio assestato è dovuta all'eliminazione dei residui passivi perenti iscritti in bilancio.

UNITA' N. 9 PESCA MARITTIMA

A questa unità fanno capo tutte le spese relative agli interventi dello Stato in favore della pesca marittima conseguenti le direttive comunitarie in materia.

Alcuni di questi interventi sono relativi al fermo temporaneo delle navi dalla attività di pesca (in modo da permettere la ripopolazione delle specie ittiche) e ad indennità da erogare ai componenti degli equipaggi di dette navi.

Altre forme di intervento sono costituite da contributi a favore di organismi (Istituto Centrale per la Ricerca applicata alla Pesca Marittima - ICRAP) che hanno il compito di svolgere attività di ricerca nel settore della pesca (capitolo 3571): da segnalare che tale onere è determinato annualmente in tabella C di legge finanziaria e che rientra nel sistema della tesoreria unica.

Altre spese comprese in questa unità sono rappresentate dai contributi erogati per il funzionamento delle commissioni internazionali per la pesca.

Gli oneri della presente unità sono analiticamente esposti nell'unità scheda illustrativa. La forte diminuzione subita da detti oneri è dovuta all'incidenza di fattori legislativi.

UNITA' N. 10 DIFESA DEL MARE

In questa unità sono comprese tutte le spese finalizzate alla difesa del mare dagli inquinamenti, quelle relative all'acquisto di beni e servizi utilizzati allo scopo, quelle per la vigilanza del demanio marittimo, per l'esecuzione dell'accordo internazionale italo-francese-monegasco per la protezione delle acque del mediterraneo e per l'adozione del protocollo sull'intervento in alto mare in caso di inquinamento causato da sostanze diverse dagli idrocarburi, nonché le spese per l'istituzione, la vigilanza e la gestione delle risorse marine (in collaborazione con il Ministero dell'Ambiente).

La legge 979/82 concernente interventi per la difesa del mare, inoltre ha previsto il potenziamento delle strutture (Capitanerie di porto) adibite a tal fine, oltre che una espansione dei loro compiti in vista di un più efficiente servizio di prevenzione ed intervento antinquinamento, soccorso in mare, vigilanza sulle attività marittime-economiche sottoposte alla giurisdizione nazionale nelle aree esterne al mare territoriale.

Da segnalare nell'ambito dell'unità che gli oneri a valere sui capitoli 2554 e 2556 sono quantificati annualmente in tabella C di legge finanziaria.

Si evidenzia inoltre che gli oneri in parola rientrano nel sistema della tesoreria unica.

E' da rilevare che il fabbisogno esposto in milioni 410 ha

subito una diminuzione del 45% rispetto al precedente bilancio assestato dovuta al contenimento delle spese per acquisto di beni e servizi.

UNITA' N. 11 SOSTEGNO ATTIVITA' DI PESCA NELLA RIVIERA
ADRIATICA

L'unità in questione comprende alcuni degli interventi rivolti a porre in essere misure di sostegno in favore delle attività economiche in quelle aree interessate dagli eccezionali fenomeni di eutrofizzazione che si sono verificati durante il 1989 nel mare Adriatico.

In particolare vengono considerate quelle spese concernenti l'organizzazione di una campagna promozionale finalizzata all'incentivazione del consumo dei prodotti ittici marini dell'Adriatico.

A tale scopo la legge 424/89 ha autorizzato una spesa di 5 miliardi. Questo intervento presenta il carattere della eccezionalità in quanto è rivolto a proteggere un fenomeno straordinario che negli ultimi anni sta interessando l'intera riviera adriatica, e come tale non va ricompreso nell'ambito delle attività promozionali realizzate in attuazione del piano nazionale per la pesca marittima.

UNITA' N. 12 INTERVENTI DIVERSI

L'unità in esame comprende una serie di contributi, sovvenzioni e assegnazioni destinati ad enti diversi ed attività che vengono svolte nell'ambito delle competenze attribuite al Ministero della marina mercantile.

In particolare sono da segnalare le somme che devono essere rimborsate all'I.N.P.S. in conseguenza, sia del riconoscimento dei periodi di servizio militare e di navigazione mercantile, nonché di quelli valutabili come tali, non coperti da contribuzione agli effetti delle prestazioni dallo stesso erogate ai propri iscritti; sia del pensionamento anticipato di personale marittimo ed amministrativo previsto dall'articolo 9 - comma 8 - del D.L. 77/89 convertito con modificazioni nella legge 160/89.

Da tener presente che tali prepensionamenti vengono finalizzati con le economie scaturite sul capitolo 3061 dello stesso stato di previsione del Ministero della marina mercantile in applicazione della disposizione indicata in precedenza.

Altro Ente di particolare rilievo che svolge una attività degna di essere rilevata è il Centro Internazionale Radio Medico il quale provvede all'assistenza sanitaria a favore dei marittimi di tutto il mondo e ultimamente ha anche assunto numerose iniziative collaterali e complementari in campo scientifico ed educativo.

Discorso a parte merita, infine, il capitolo 1606 concernente il versamento al Bilancio Speciale per gli Uffici del Lavoro Portuale dei proventi ed oneri spettanti in applicazione del R.D.L. 1277/1931 art.1, il quale al riguardo prevede infatti che le entrate derivanti dal versamento di contributi da parte dei datori di lavoro di cui all'articolo 4 del R.D.L. 232/1925, affluiscono su un apposito capitolo del bilancio dell'entrata (2004); tali somme devono essere corrispondentemente assegnate sul capitolo 1606 del Ministero della marina mercantile.

Alcune di queste spese (quali quelle a carico dei capitoli 1601, 1612 e 1613) rientrano nel sistema della Tesoreria unica.

Il fabbisogno esposto in miliardi 1,610 ha subito un lieve decremento rispetto al precedente assestamento.

UNITA' N.13 VITALIZI

Accoglie gli oneri relativi ai trattamenti provvisori di pensione erogati a favore del personale militare già appartenente ai ruoli delle Capitanerie di porto.

Le somme dovute a detto personale vengono corrisposte attraverso le procedure delle aperture di credito a favore delle direzioni commissariali.

UNITA' N. 14 IMPRESE NAVALMECCANICHE ED ARMATORIALI

L'unità in questione comprende tutte quelle spese relative agli interventi dello Stato nel settore dell'industria navalmeccanica ed in quello dell'armamento privato.

Tali interventi sono rivolti ad avvicinare l'Italia agli altri partners della Comunità per quanto riguarda gli aiuti alla costruzione navale, incentivando il completamento dei processi di adattamento strutturale dell'industria cantieristica nazionale ed offrendo il necessario quadro giuridico per accordare alle nuove commesse l'opportuno sostegno dello Stato.

Il sostegno pubblico è tuttora indispensabile per ridurre il divario, ancora significativo, fra costi di produzione e prezzi di vendita che le imprese italiane devono praticare sul mercato internazionale e consentire così ad esse di conservare una soglia di capacità produttiva indispensabile per i bisogni dell'economia nazionale.

Numerose sono state le leggi che, in questo campo, si sono succedute; l'ultima in ordine di tempo è stata la legge 14/6/1989, n. 234, che ha recato disposizioni concernenti l'industria navalmeccanica ed armatoriale e provvedimenti a favore della ricerca applicata al settore navale.

Con questa legge si è prevista la concessione di contributi vari, per la costruzione, trasformazione, modificazione e riparazione e demolizione navale alle imprese cantieristiche in possesso dei requisiti indicati

nella legge stessa; contributi in favore delle imprese armatoriali rivolti sia alla riduzione degli oneri finanziari relativi alle ipotesi in precedenza indicate, che all'acquisto di navi di bandiera estere; contributi ad enti ed istituti (come l'Istituto Nazionale per gli Studi ed Esperienze di Architettura Navale) per lo svolgimento di attività di ricerca nel settore della tecnica e dell'architettura navale.

Occorre segnalare che gli oneri a valere sui capitoli nn. 7543, 7552, 7553, 7554, 7555, 7567 e 7560 sono inseriti nella tabella F della legge finanziaria.

Da evidenziare infine il fondo da ripartire tra i settori dell'industria cantieristica ed armatoriale al fine della loro ristrutturazione e razionalizzazione (cap. 7552). La ripartizione tra i due settori avviene sulla base di un Decreto Interministeriale (Marina mercantile - Tesoro). Il fortissimo incremento delle spese erogate per il raggiungimento delle finalità in precedenza indicate è dovuto esclusivamente all'incidenza dei fattori legislativi.

UNITA' N. 15 PESCA MARITTIMA

In questa unità sono considerate le spese finalizzate ad azioni di sostegno in favore delle attività in cui si articola il settore della pesca marittima, sia nelle sedi comunitarie ed internazionali, sia in ambito nazionale.

Verso la fine del 1988 è stato emanato il XX piano nazionale della pesca e dell'acquacoltura nelle acque marine e salmastre (periodo 1988-1990), il quale ha previsto una serie di interventi a supporto degli investimenti nel settore, anche attraverso una attività promozionale rivolta a garantire una sempre maggiore tutela delle risorse ittiche, l'incentivazione del consumo delle specie ittiche massive, nonché una serie di interventi riguardanti la ricerca applicata nel campo biologico statistico, economico, giuridico e tecnologico del settore della pesca.

Sono stati individuati a tal fine strumenti volti a razionalizzare lo "sforzo di pesca": basti pensare ai principali provvedimenti quali il fermo definitivo dei natanti da pesca, la riconversione delle unità adibite alla pesca con reti a posta derivanti o a strascico, il divieto di pesca in alcuni periodi dell'anno, ed i contributi in favore della ricerca scientifica e tecnologica applicata alla pesca marittima.

Nell'ambito della presente unità, inoltre particolare attenzione merita il credito peschereccio di esercizio

disciplinato dalla L. 302/89 la quale ha introdotto una articolata ed autonoma normativa, disponendo una serie di incentivi ed operazioni finanziarie in favore delle categorie interessate.

E' da evidenziare, infine il piano per la razionalizzazione e sviluppo della pesca marittima (capitolo 8564) i cui oneri vengono ripartiti annualmente secondo le indicazioni fornite dal predetto piano nazionale (approvato dal Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica) fra i vari interventi ivi previsti. I relativi finanziamenti sono rimodulati in tabella F di legge finanziaria.

Il fortissimo decremento del fabbisogno rispetto al bilancio assestato è dovuto all'eliminazione dal bilancio dei residui di stanziamento iscritti nel 1990

UNITA' N. 16 DIFESA DEL MARE

Nell'ambito di questa unità sono state ricomprese quelle spese riguardanti i trasferimenti dello Stato a soggetti che svolgono una azione di salvaguardia del mare dall'inquinamento (capitolo 8051).

In particolare si tratta di contributi che vengono erogati per la progettazione e costruzione di impianti di ricezione e trattamento delle morchie e delle acque di zavorra e di lavaggio delle navi petroliere e di impianti di incenerimento di rifiuti provenienti da navi nell'ambito portuale, nonché il concorso temporaneo alle spese di gestione di quegli impianti che sono o verranno realizzati autonomamente dal contributo del Ministero della marina mercantile con i fondi di altre amministrazioni alla luce della normativa vigente e secondo i requisiti richiesti dalla legge 203/76.

Vengono, inoltre, erogati contributi in favore di soggetti che mettono a disposizione delle autorità marittime unità specializzate per la realizzazione di interventi di prevenzione e controllo degli inquinamenti.

UNITA' N. 17 EDILIZIA DI SERVIZIO

Le spese comprese in questa unità riguardano gli interventi relativi all'ampliamento e alla ristrutturazione dei locali adibiti a sedi di servizio sia dell'Amministrazione centrale che delle Capitanerie di porto.

A tal fine è necessario evidenziare che mentre l'immobile in cui ha sede il Ministero della marina mercantile è stato interamente riscattato dall'Ente Eur, originario proprietario, - e quindi il relativo capitolo (7151) risulta essere soppresso sin dal 1989 -, le infrastrutture logistiche e operative delle Capitanerie di porto e degli altri uffici periferici della marina mercantile sono oggetto di un programma di potenziamento quadriennale da realizzare con i fondi previsti dall'articolo 39 della L. 979/82 recante disposizioni sulla difesa del mare (capitolo 7581).

Il programma suddetto comprende sia lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria che ogni altra opera edilizia posta al servizio dell'attività tecnica, amministrativa e di polizia dei porti.

Tali spese comportano un investimento diretto da parte dello Stato che si traduce in un sensibile incremento del patrimonio immobiliare assegnato alle Capitanerie di porto. Detto incremento determinerà una maggiore efficienza del personale utilizzato principalmente per lo

svolgimento dei compiti attinenti al soccorso e al salvataggio della vita umana in mare nonché per la prevenzione e la salvaguardia del mare dagli inquinamenti. Infine occorre segnalare che gli oneri per l'edilizia delle Capitanerie di porto sono rimodulati in tabella F di legge finanziaria.

Il decremento subito dal fabbisogno rispetto al bilancio assestato dipende dall'eliminazione dal bilancio dei residui di stanziamento iscritti nel 1990.

UNITA' N. 18 OPERE MARITTIME E PORTUALI

Questa unità comprende le spese relative alla realizzazione ed alla acquisizione di beni a carico diretto dello Stato, cioè di immobili, mobili, macchine e attrezzature tecniche (capitoli 7801, 7803 e 8021).

Le opere immobiliari riguardano la realizzazione di interventi infrastrutturati nelle aree portuali di Ancona e Ravenna da attuare mediante la stesura di un programma (approvato dal Ministro della marina mercantile di concerto con il Ministro dei lavori pubblici sentiti i comuni interessati) che indichi - tenuto conto dei piani regolatori - i tipi di interventi idonei a potenziare il loro ruolo di terminali marittimi per i traffici internodali, da realizzare con priorità in ciascun area portuale nonché i relativi tempi di attuazione e i mezzi finanziari occorrenti.

Fanno capo a questa unità anche le spese per l'installazione di nuovi impianti e mezzi meccanici fissi e mobili e per la costruzione di nuovi manufatti per le aziende dei mezzi meccanici e dei magazzini nei porti di Ancona, Cagliari, Livorno, La Spezia e Messina.

E' da evidenziare che fra gli interventi considerati in questa unità vi è anche quello relativo all'installazione di un sistema VTS (Vessel Traffic Service), adottato in linea tecnica dal Ministero della marina mercantile per la sicurezza della navigazione e l'assistenza al traffico

marittimo nello stretto.

Gli interventi per l'attuazione del citato sistema sono così articolati: - realizzazione delle opere civili e infrastrutture; - sviluppo sistemi software per i sottosistemi: radar, identificazione, radiolocalizzazione, meteo-oceanografico e di previsione; - realizzazione di impianti di assistenza alla navigazione; - realizzazione di un centro operativo di controllo del traffico presso la Capitaneria di porto di Messina.

Si deve infine segnalare che gli oneri da sostenersi sul capitolo 8021 rientrano nel sistema della tesoreria unica, mentre quelli a valere sui capitoli 7801 e 7803 sono rimodulati in tabella F di legge finanziaria.

Il fabbisogno esposto in 2,5 miliardi ha subito un decremento del 15% rispetto al bilancio assestato dovuto al contenimento delle spese per l'installazione di nuovi impianti e mezzi meccanici nei porti.

UNITA' N. 19 MEZZI NAVALI DI SORVEGLIANZA E DI SOCCORSO

Nell'ambito di questa unità si sono voluti evidenziare gli oneri sia diretti che indiretti relativi ai mezzi nautici e aerei utilizzati dal personale delle Capitanerie di porto per lo svolgimento dei compiti loro istituzionalmente assegnati.

Fanno capo a questa unità tutte le spese dirette all'acquisto, alla costruzione e al noleggio di motovedette, elicotteri e qualsiasi altro mezzo di trasporto navale, aereo e terrestre, nonché quelle relative all'equipaggiamento di tali mezzi e all'addestramento del personale adibito alla sorveglianza delle coste e al soccorso in mare, quelle riguardanti la prevenzione e il controllo degli inquinamenti del mare, il potenziamento del servizio di vigilanza in mare e sulle attività marittime ed economiche, ivi compresa la pesca, sottoposte alla giurisdizione nazionale nelle aree situate al di là del limite esterno del mare territoriale.

E' da rilevare il crescente fabbisogno finanziario concernente tali spese in relazione all'affidamento alle Capitanerie di porto di nuovi compiti quali, a titolo esemplificativo quelli assegnati dalla legge 979/82 concernente interventi per la difesa del mare sul controllo e la prevenzione degli inquinamenti.

Occorre infine precisare che lo stanziamento del capitolo 8022 viene annualmente determinato con la tabella C di

legge finanziaria.

Il fabbisogno esposto in 7,5 miliardi ha subito un decremento del 40% rispetto al bilancio assestato dovuto esclusivamente all'eliminazione dal bilancio dei residui di stanziamento iscritti nel 1990

UNITA' N. 20 CREDITO NAVALE

Questa unità accoglie gli interventi in favore delle industrie navalmeccanica (costruzione, trasformazione, riparazione e modificazione navi mercantili), dell'armamento e delle società di navigazione marittime. Questi interventi vengono attuati attraverso la concessione di contributi sulle operazioni di credito navale.

Quest'ultimo si sostanzia attraverso delle forme di finanziamento molto particolari caratterizzati da operazioni di credito a medio e lungo termine con accensione di garanzia ipotecaria sulle navi e prestiti alle stesse contro cessioni delle sovvenzioni statali.

Scopo del credito navale è quello di promuovere l'incremento della flotta mercantile e, quindi, favorire le imprese di navigazione, le quali anche se costituite sotto forma di S.P.A. hanno bisogno di ricorrere al credito navale per avere navi efficienti per una remunerativa organizzazione dei servizi, così da ridurre i costi di gestione ed ottenere un reddito d'esercizio.

Il credito navale viene concesso in rapporto al periodo di efficienza totale della nave ed al maggiore importo medio delle sovvenzioni statali, che rendono necessario un minor frazionamento del rischio.

La materia del credito navale è sottoposta ad una legislazione speciale che ha come punto di partenza la

legge n. 1 del 9/1/1962, la quale ha introdotto nel nostro paese la prima disciplina organica per le operazioni attive di credito navale stabilendo i requisiti soggettivi ed oggettivi per l'accesso a tale tipo di credito, la durata del finanziamento, le modalità di erogazione, ecc.

Con il passare del tempo questa legge è stata più volte modificata ed integrata e rifinanziata da altri provvedimenti legislativi, quali ad esempio la legge 10/6/1932 n. 361 e da ultimo, la legge 14/6/1989, n.234.

Nell'evoluzione della legislazione in materia di credito navale, l'intervento dello Stato ha gradualmente avuto una importanza crescente partecipando al pagamento di parte degli interessi dovuti dai mutuatari, in modo da far diminuire il costo delle operazioni svolte da particolari categorie di operatori economici, concedendo la dovuta garanzia totale o parziale a favore degli Enti finanziatori per le insolvenze dei mutuatari, costituendo all'uopo fondi centrali di garanzia, concedendo contributi in conto capitale a fondo perduto, stanziando fondi a copertura di eventuali perdite.

I capitoli interessati da questa unità si riferiscono a spese che hanno la natura di limiti di impegno corrispondenti a contributi in conto interessi, che lo Stato corrisponde sulle operazioni di credito navale.

E' da evidenziare che l'andamento degli oneri dipende esclusivamente dall'incidenza di fattori legislativi.

UNITA' N.21 SOSTEGNO ATTIVITA' DI PESCA NELLA RIVIERA
ADRIATICA

Gli interventi considerati nell'ambito di questa unità sono finalizzati al sostegno dell'attività di pesca che si svolgono lungo la costa adriatica, tra i comuni delle zone costiere prospicienti le aree marittime dei compartimenti marittimi da Trieste a Brindisi individuati con Decreto del Presidente Consiglio dei Ministri e che sono stati interessati ai fenomeni di eutrofizzazione verificatosi nel 1989.

Tali interventi sono realizzati - a valere sul capitolo 8566 - attraverso la corresponsione di contributi a fondo perduto concessi a imprese singole o associate che esercitano :

- 1 - l'attività della pesca marittima e siano iscritte da data anteriore al 16/6/89 nel registro delle imprese di pesca;
- 2 - l'allevamento delle specie ittiche in acque marine e salmastre e siano iscritte presso la Camera di Commercio da data anteriore all'1/6/89;
- 3 - l'attività di depurazione, conservazione, stoccaggio, lavorazione, trasformazione, commercializzazione, anche al dettaglio, nonché di raccolta di prodotti nazionali della pesca e siano iscritte presso la Camera di Commercio da data anteriore al 1/6/89, e che abbiano migliorato e potenziato gli impianti di conservazione del pescato a

bordo, sostituito apparati motori, migliorato gli impianti di acquacoltura in acque marine e salmastre per la riproduzione e la crescita di pesci e di crostacei. Tali contributi sono concessi anche ad imprese che abbiano attuato interventi per lo smaltimento dei molluschi non commerciabili, per il miglioramento di strutture artificiali e di impianti a terra per la depurazione e conservazione, nonché per interventi di confezione e riparazione di reti.

Da evidenziare infine il carattere dell'eccezionalità di detti interventi.

PAGINA BIANCA

MINISTERO DEL TESORO
Ragioneria Generale dello Stato

**Bilancio sperimentale di previsione dello Stato per l'anno
finanziario 1991 e pluriennale per il triennio 1991-1993**

TABELLA n. 18

Ministero delle Partecipazioni Statali

29 settembre 1990

PAGINA BIANCA

UNITA' N. 1 : PERSONALE

Accoglie gli oneri relativi al trattamento economico del personale in servizio (Cat. II - Lit. 6.636,6 milioni) nonché gli oneri per il personale in quiescenza che non ha maturato il diritto a pensione (una tantum, ecc.).

Il personale interessato appartiene alla categoria degli impiegati civili (e operai) dello Stato ed è composto, sostanzialmente, da dirigenti il cui trattamento economico fondamentale è stabilito da specifiche legge (D.P.R. n. 748/72, D.L. 413/89 e D.L. 123/90) e da dipendenti pubblici appartenenti al comparto del personale dei ministeri (punto 1 - art.1 - D.P.R. n. 68/86).

Tale personale presta normalmente servizio presso gli uffici centrali del Ministero delle partecipazioni statali) ed è utilizzato dall'amministrazione per l'assolvimento di funzioni amministrative e di controllo sull'attività degli enti di gestione.

La consistenza e la composizione organica del personale, i posti coperti al 30 aprile 1990 come pure le relative spettanze stipendiali, sono riportati nell'allegato n. 3 al vigente stato di previsione del Ministero.

Gli emolumenti stipendiali fissi sono corrisposti attraverso le procedure degli ordinativi diretti attuate dalla stessa Amministrazione centrale.

Tra le componenti retributive fisse ed accessorie (oneri inderogabili) sono da segnalare: lo stipendio, l'indennità integrativa speciale, il compenso incentivante, il compenso relativo al miglioramento dell'efficienza dei servizi, il compenso per lavoro straordinario, l'indennità di rischio e l'indennità di mansione ai centralinisti non vedenti.

Tra le componenti retributive di carattere accessorio, qualificate tra gli oneri di fabbisogno, sono da menzionare:

le indennità e il rimborso spese di trasporto per missioni nel territorio nazionale e all'estero.

Il "fabbisogno" complessivo esposto in lire 43 milioni presenta un decremento rispetto alle previsioni assestate per l'anno 1990 dell'89,1% dovuto principalmente alla eliminazione di somme assegnate nel predetto esercizio sui capitoli degli stipendi e degli oneri riflessi per esigenze di carattere transitorio, nonché alla riduzione degli stanziamenti relativi a spese per viaggi e missioni proposta in relazione alla situazione di spesa accertata sui relativi capitoli in sede di consuntivo 1989.

UNITA' N. 2 : SERVIZI INFORMATICI

Tale unità accoglie le spese relative all'utilizzo di supporti e servizi informatici. Tali spese - da eseguirsi a carico del capitolo 1101 - sono sia di natura vincolata che di natura discrezionale.

Le prime, cioè quelle determinate per legge (art.15, comma 47, della legge finanziaria 67/88), riguardano la realizzazione di un sistema di automazione nell'ambito del Ministero delle partecipazioni statali. Le altre spese, di carattere discrezionale, riguardano la tenuta dello schedario degli enti e delle imprese a partecipazione statale, l'effettuazione di indagini e studi e la presentazione al Parlamento di relazioni programmatiche degli enti autonomi di gestione.

La spesa relativa al "fabbisogno" esposta per lire 100 milioni non presenta variazioni rispetto alle previsioni assestate 1990.

UNITA' N. 3 : ALTRE

Nell'ambito delle spese di funzionamento l'unità in parola compendia, oltre alle spese per l'acquisizione di beni e servizi afferenti l'attività istituzionale del dicastero, anche un complesso di oneri promiscui che non riveste una particolare significatività sotto l'aspetto quantitativo.

Questi ultimi sono costituiti, prevalentemente, da trasferimenti alle famiglie e da somme non attribuibili al momento della previsione di bilancio.

Le spese in discorso sono di natura prevalentemente discrezionale e condizionano nella loro entità l'efficacia operativa del centro organizzativo cui si riferiscono.

Nella specie analiticamente esposta nell'allegata scheda illustrativa, assumono particolare rilevanza le spese riguardanti:

- spese per acquisto di beni e servizi comuni a tutti i Dicasteri (acquisto di riviste, spese di rappresentanza, spese per il funzionamento di consigli comitati e commissioni, spese per l'attuazione di corsi, spese postali e telegrafiche, fitto di locali e relativa manutenzione, ecc.);
- spese per acquisto di beni e servizi connesse allo svolgimento di compiti peculiari che, pur caratterizzando l'attività del Ministero delle

partecipazioni statali, non hanno una diretta ed immediata rilevanza esterna all'Amministrazione medesima (spese relative allo svolgimento di attività di ricerca e documentazione, studi e consulenze, per analisi e valutazioni di mercato, e per definire indirizzi e programmi, anche settoriali, nonché relative riforme organizzative e procedurali per acquisizioni o dismissioni di quote di capitale di società a partecipazione statale di cui al capitolo n. 1093). Non vengono considerate le spese previste sul capitolo 1101 concernenti la tenuta dello schedario e la realizzazione di un sistema di automazione in quanto, in relazione alla portata finanziaria dell'intervento, sono evidenziate nella precedente unità n. 2;

- spese per trasferimenti alle famiglie (provvidenze al personale ed equo indennizzo);
- somme non attribuibili (spese per liti, arbitraggi, risarcimenti ed accessori).

Il fabbisogno complessivo esposto in L.mdi 2,3 presenta un incremento del 25,4% rispetto alle previsioni assestate 1990 dovuto principalmente all'adeguamento dello stanziamento inerente ai canoni di fitto aggiornati in relazione all'indice ISTAT ed al rinnovo dei relativi contratti.

UNITA' N. 4 : PIANO DI RISANAMENTO DELLA SIDERURGIA

Tale unità accoglie gli oneri del "Fondo speciale di reindustrializzazione" la cui dotazione, determinata dall'art. 7, comma 1, del decreto-legge 120/89, convertito con modificazioni nella legge 181/89, è evidenziata in tabella F di legge finanziaria 1990.

Il predetto fondo - la cui gestione è eseguita a carico del capitolo 7549 - è destinato a contribuire alla copertura dei fabbisogni finanziari risultanti dalla realizzazione del programma speciale di reindustrializzazione delle aziende IRI nelle aree di crisi siderurgica (Genova, Terni, Napoli e Taranto) nonché del programma di promozione industriale predisposto dalla società finanziaria di promozione e sviluppo imprenditoriale (SPI - S.p.a.).

Le disponibilità del fondo speciale di reindustrializzazione sono erogate tramite l'IRI, secondo la ripartizione deliberata dal CIPI, per la concessione:

- a) di contributi in conto capitale per la realizzazione del programma speciale di reindustrializzazione;
- b) di contributi in conto capitale e in conto interessi, di prefinanziamenti e finanziamenti agevolati per la realizzazione degli interventi promossi dalla SPI - S.p.a.

UNITA' N. 5 : SVILUPPO IMPRENDITORIALITA' NEL MEZZOGIORNO

Tale unità accoglie gli oneri per l'installazione nel Mezzogiorno di centri per lo sviluppo dell'imprenditorialità ai sensi dell'art. 15, comma 13, della legge n. 67/1988. Il relativo stanziamento è rimodulato in tabella F di legge finanziaria. Tali spese - da eseguirsi a carico del cap. 7548 - possono essere erogate agli enti di gestione o a società per azioni da essi direttamente o indirettamente partecipate, a titolo di contributo, per la realizzazione di progetti predisposti dagli enti e approvati dal CIPI, su proposta del Ministro delle partecipazioni statali, di intesa con il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno.

UNITA' N. 6 : FONDI DI DOTAZIONE DEGLI ENTI DI GESTIONE

Nell'aggregato di che trattasi - la cui gestione si sviluppa a carico dei capitoli 7558,7559,7560,7562,7565 - sono ricompresi i conferimenti dello Stato ai fondi di dotazione degli enti di gestione delle partecipazioni statali (IRI, ENI, EFIM, EAGC) e dell'Ente autonomo mostra d'oltremare e del lavoro italiano nel mondo (EAMO).

Unica componente di spesa dell'aggregato in esame è quella di "fattore legislativo" correlata a finanziamenti previsti da leggi specifiche ovvero a rifinanziamenti disposti con legge finanziaria.

In particolare, la legge 22 dicembre 1989, n. 408, ed il decreto-legge 28 dicembre 1989, n. 415 (art. 27), convertito, con modificazioni, nella legge n. 38/90, hanno disposto ulteriori conferimenti ai fondi di dotazione dell'EFIM (capitolo n. 7558) e dell'IRI (capitolo n. 7560).

Il conferimento al fondo di dotazione dell'EAGC (cap. n. 7559) è stato rifinanziato in tabella D della legge finanziaria per il 1990.

Il conferimento ai fondi di dotazione dell'EFIM, dell'ENI e dell'IRI - cap. 7562 - per la sottoscrizione dell'aumento del capitale della società GEPI (con le modalità e nelle proporzioni di cui all'articolo 14, decimo comma, della legge 22 dicembre 1984, n. 887) è

evidenziato in tabella F di legge finanziaria.

Per la realizzazione di programmi aggiuntivi di investimento nel Mezzogiorno è inoltre previsto - con gestione a carico dei capitoli 7565 e 7566 - il conferimento ai fondi di dotazione dell'IRI, dell'ENI, dell'EFIM e dell'EAMO.

PAGINA BIANCA

MINISTERO DEL TESORO
Ragioneria Generale dello Stato

**Bilancio sperimentale di previsione dello Stato per l'anno
finanziario 1991 e pluriennale per il triennio 1991-1993**

TABELLA n. 19

Ministero della Sanità

29 settembre 1990

PAGINA BIANCA

UNITA' N. 1 PERSONALE

Accoglie gli oneri relativi al trattamento economico del personale in servizio (Cat. II - lit. 96.205,5 milioni) nonché gli oneri per il personale in quiescenza che non ha maturato il diritto a pensione (Cat. III - lit. 150 milioni).

Il personale interessato appartiene alla categoria degli impiegati civili (e operai) dello Stato ed è composto, sostanzialmente, da dirigenti il cui trattamento economico fondamentale è stabilito da specifiche leggi (D.P.R. n. 748/72, D.L. 413/89, D.L. 123/90) e da dipendenti pubblici appartenenti al comparto del personale dei Ministeri (punto 1 - art. 1 - D.P.R. n. 68/86) i cui assegni fissi ed ogni altro emolumento sono disciplinati dagli accordi sindacali stipulati nell'ambito della normativa della legge quadro sul pubblico impiego (legge n. 93/83).

Tale personale presta normalmente servizio presso gli Uffici centrali del Ministero della sanità e gli Uffici periferici del predetto Dicastero (Uffici di sanità marittima, aerea e di frontiera, Uffici veterinari di porto, aeroporto e di dogana interna) ed è utilizzato dall'Amministrazione per l'assolvimento di compiti di impulso, programmazione, indirizzo e coordinamento in

materia di sanità pubblica e di profilassi internazionale, nonché in materia di controllo sanitario degli animali e dei prodotti di origine animale in importazione ed esportazione.

La consistenza e la composizione organica del personale, i posti coperti al 30 aprile 1990 come pure le relative spettanze stipendiali, sono riportati nell'allegato n. 4 al vigente stato di previsione del Ministero.

Gli emolumenti stipendiali fissi sono corrisposti sia attraverso le procedure degli ordinativi diretti attuate dalla stessa Amministrazione centrale, sia attraverso le procedure dei ruoli di spesa fissa in carico alle Direzioni Provinciali del Tesoro.

Tra le componenti retributive fisse ed accessorie (oneri inderogabili), sono da segnalare: lo stipendio, l'indennità integrativa speciale, il compenso incentivante, il compenso relativo al miglioramento dell'efficienza dei servizi, il compenso per lavoro straordinario, l'indennità di rischio e l'indennità di mansione ai centralinisti non vedenti, l'indennità al personale in servizio presso gli Uffici di sanità marittima, aerea e di frontiera nonché presso gli Uffici

compresi in piccoli centri abitati privi di disponibilità di alloggi di tipo economico o popolare.

Tra le componenti retributive di carattere accessorio, qualificate tra gli oneri di fabbisogno sono da menzionare le spese per viaggi del Ministro e dei sottosegretari, le indennità ed il rimborso spese di trasporto per missioni nel territorio nazionale e all'estero ed il rimborso dei compensi chilometrici e le indennità di missione per servizi resi a richiesta di privati o di enti (accertamenti igienico-sanitari, controllo tecnico-sanitario per derattizzazione navi o ispezioni per esonero, disinfezione e disinfestazione navi, ecc.).

Il fabbisogno complessivo delle citate voci di spesa pari a lire 2,8 miliardi presenta un decremento rispetto alle previsioni assestate del 3,4% dovuto principalmente al ridimensionamento degli stanziamenti per le spese di missioni all'interno e all'estero in relazione alla situazione di spesa dei relativi capitoli accertata in sede di consuntivo 1989.

UNITA' N. 2 : SERVIZI INFORMATICI

L'unità accoglie le spese per il sistema informativo sanitario da eseguirsi a carico del capitolo 4201.

Le relative dotazioni sono costituite da due componenti: la parte di "fabbisogno" connessa alla gestione del sistema informativo sanitario, e quella determinata dalla tabella C di legge finanziaria relativa al potenziamento - previsto dalla legge 41/86 (art. 27) - di una rete informatizzata di collegamento tra l'Amministrazione centrale, le regioni e le unità sanitarie locali per le esigenze della programmazione sanitaria e di controllo sull'impiego del Fondo sanitario nazionale.

Relativamente alla parte di fabbisogno si precisa che la stessa ammonta a complessive lire 26,8 miliardi con un incremento rispetto alle previsioni assestate 1990 del 7,2% dovuto esclusivamente alla costituzione di un centro informatico europeo, con sede in Roma, per la salute e l'ambiente, in attuazione dell'accordo stipulato con l'organizzazione mondiale della sanità in materia di integrazione delle politiche ambientali e sanitarie.

UNITA' N. 3 : ALTRE

Nell'ambito delle spese di funzionamento l'unità in parola compendia, oltre alle spese per l'acquisizione di beni e servizi afferenti l'attività istituzionale del dicastero, anche un complesso di oneri promiscui che non riveste una particolare significatività sotto l'aspetto quantitativo.

Questi ultimi sono costituiti, prevalentemente, da trasferimenti alle famiglie e da somme non attribuibili al momento della previsione del bilancio.

Le spese in discorso sono di natura prevalentemente discrezionale e condizionano nella loro entità l'efficacia operativa del centro organizzativo cui si riferiscono.

Nella specie analiticamente esposta nell'allegata scheda illustrativa, assumono particolare rilevanza le spese per acquisto di beni e servizi concernenti il funzionamento di consigli, comitati e commissioni, fitto di locali e relativa manutenzione, spese per l'attuazione di corsi, spese postali, telegrafiche e telefoniche, spese d'ufficio, spese per l'informazione e l'educazione sanitaria, spese per l'organizzazione del tirocinio teorico pratico, per la formazione specifica in medicina generale, spese per l'organizzazione del servizio per

l'emergenza sanitaria, spese per l'acquisto, la conservazione e distribuzione di scorte di sieri e vaccini contro le epidemie e le epizootie, spese per il funzionamento del servizio centrale della programmazione sanitaria, spese per ispezioni amministrative relative alla vigilanza sulla gestione delle UU.SS.LL., spese per studi e indagini in materia sanitaria, spese per l'assistenza sanitaria al personale navigante in Italia e quelle per i servizi ad essa relativi.

Il fabbisogno complessivo esposto in lire 107,5 miliardi presenta un incremento rispetto alle previsioni assestate 1990 dell'11,3% dovuto principalmente all'aumento dello stanziamento relativo al fitto di locali per l'acquisizione in locazione di un complesso immobiliare da adibire a sede unica degli Uffici centrali del Ministero della sanità.

UNITA' N. 4 : PERSONALE

Accoglie gli oneri relativi al trattamento economico del personale in servizio (Cat. II - lit. 60.313 milioni) nonché gli oneri per il personale in quiescenza che non ha maturato il diritto a pensione (Cat. III - lit. 20 milioni).

Il personale interessato appartiene alla categoria degli impiegati civili e operai dello Stato ed è composto, sostanzialmente da dirigenti amministrativi il cui trattamento economico fondamentale è stabilito da specifiche leggi (DPR n. 748/72, D.L. 413/89, D.L. 123/90), da dirigenti di ricerca il cui trattamento economico è assimilato a quello dei professori universitari, da ricercatori, primi ricercatori e dal personale inquadrato nei livelli dal I al X, appartenenti al comparto ricerca, i cui assegni fissi ed ogni altro emolumento sono disciplinati dagli accordi sindacali (DPR 568/87).

Tale personale presta normalmente servizio presso l'Istituto superiore di sanità ed è utilizzato principalmente per l'attività di ricerca in materia sanitaria.

La consistenza e la composizione organica del personale, i posti coperti al 30 aprile 1990 come pure le

relative spettanze stipendiali, sono riportati nell'allegato n. 5 al vigente stato di previsione del Ministero della sanità.

Gli emolumenti stipendiali fissi sono corrisposti attraverso le procedure degli ordinativi diretti attuate dallo stesso Istituto.

Tra le componenti retributive fisse ed accessorie (oneri inderogabili) sono da segnalare : lo stipendio, l'indennità integrativa speciale, l'indennità di incentivazione e funzionalità, l'assegno speciale di ricerca, il compenso per iniziative e prestazioni dirette all'incremento delle attività dell'Istituto e della ricerca di servizio ed il compenso per lavoro straordinario.

Tra le componenti retributive di carattere accessorio, qualificate tra gli oneri di fabbisogno, sono da menzionare le indennità ed il rimborso spese di trasporto per missioni nel territorio nazionale e all'estero, il cui ammontare (comprensivo nel citato importo della cat. II) pari a lire 0,4 miliardi non presenta variazioni rispetto alle previsioni assestate 1990 tenuto conto, peraltro, della recente disposizione legislativa (art.1, comma 4-ter del D.L. 413/89, convertito, con modificazioni, nella legge 37/90) in base alla quale gli stanziamenti dei capitoli relativi al

trattamento di missione non possono essere aumentati nel biennio 1991-1992 in misura superiore al tasso d'inflazione programmato in sede di relazione previsionale e programmatica.

UNITA' N.5 ALTRE

Nell'ambito delle spese di funzionamento l'unità in parola compendia, oltre alle spese per l'acquisizione di beni e servizi afferenti l'attività di competenza dell'Istituto superiore di sanità, anche un complesso di oneri promiscui che non riveste una particolare significatività sotto l'aspetto quantitativo.

Questi ultimi sono costituiti, prevalentemente, da trasferimenti alle famiglie e da somme non attribuibili al momento della previsione di bilancio.

Le spese in discorso - fatta eccezione per quelle relative alle borse di studio pari a lire 150 milioni classificate tra gli oneri di fattore legislativo (legge 13332/64)- sono di natura prevalentemente discrezionale e condizionano nella loro entità l'efficacia operativa del centro organizzativo cui si riferiscono.

Nella specie analiticamente esposta nell'allegata scheda illustrativa, assumono particolare rilevanza le spese per acquisto di beni e servizi concernenti il funzionamento di consigli comitati e commissioni, il funzionamento e le manutenzioni dell'Istituto, l'attuazione di corsi, le spese postali e telegrafiche, spese per studi e ricerche sperimentali nel campo sanitario e dell'igiene pubblica, spese per pubblicazioni scientifiche, per gli annali dell'Istituto e per la

farmacopea ufficiale, ecc.

Il fabbisogno complessivo di tali voci di spesa pari a lire 25,9 miliardi presenta un incremento rispetto alle previsioni assestate 1990 del 13% dovuto principalmente all'aumento dello stanziamento relativo alle spese di funzionamento e manutenzione dell'Istituto per la realizzazione di interventi di adeguamento strutturale degli ambienti di ricerca alle vigenti norme di sicurezza e igiene del lavoro.

UNITA' N. 6 : PERSONALE

Accoglie gli oneri relativi al trattamento economico del personale in servizio (Cat. II - Lit. 81.399 milioni) nonché gli oneri per il personale in quiescenza che non ha maturato il diritto a pensione (Cat. III - Lit. 20 milioni).

Il personale interessato inquadrato nei ruoli dell'Istituto proviene dai disciolti enti ENPI ed ANCC e comprende i dirigenti del ruolo amministrativo e del ruolo tecnico equiparati alla qualifica di dirigente superiore o di primo dirigente rivestita nell'ordinamento statale (DPCM 7/2/81 e DPCM 27/4/83) nonché il personale inquadrato nei livelli dal I al X appartenenti al comparto ricerca i cui assegni fissi ed ogni altro emolumento sono disciplinati dagli accordi sindacali (DPR 568/87).

Tale personale presta servizio presso la sede centrale dell'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro, presso i cinque dipartimenti centrali ed i 31 dipartimenti periferici ed è utilizzato per l'attività di prevenzione degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali con particolare riguardo all'evoluzione tecnologica degli impianti, dei materiali, delle attrezzature e dei processi produttivi.

La consistenza e la composizione organica del

personale, i posti coperti al 30 aprile 1990 come pure le relative spettanze stipendiali, sono riportati nell'allegato n. 6 al vigente stato di previsione del Ministero della sanità.

Gli emolumenti stipendiali fissi sono corrisposti attraverso le procedure degli ordinativi diretti attuate dallo stesso Istituto.

Tra le componenti retributive fisse ed accessorie (oneri inderogabili) sono da segnalare: lo stipendio, l'indennità integrativa speciale, l'indennità di incentivazione e funzionalità, il compenso per lavoro straordinario.

Tra le componenti retributive di carattere accessorio, qualificate tra gli oneri di fabbisogno, sono da menzionare le indennità ed il rimborso spese di trasporto per missioni nel territorio nazionale e all'estero effettuate per servizi omologativi previsti dalla legge 12 agosto 1982, n.597. Il fabbisogno complessivo delle predette voci di spesa pari a lire 4,5 miliardi presenta un decremento rispetto alle previsioni assestate 1990 del 27,8% dovuto principalmente alla eliminazione di somme assegnate nel corso dell'esercizio precedente per spese obbligatorie connesse ad esigenze di natura transitoria.

UNITA' N. 7 ALTRE

Nell'ambito delle spese di funzionamento l'unità in parola compendia, oltre alle spese per l'acquisizione dei beni e servizi afferenti l'attività di competenza dell'Istituto, anche un complesso di oneri promiscui che non riveste una particolare significatività sotto l'aspetto quantitativo.

Questi ultimi sono costituiti, prevalentemente, da trasferimenti alle famiglie e da somme non attribuibili al momento della previsione di bilancio.

Le spese in discorso sono di natura esclusivamente discrezionale e condizionano nella loro entità l'efficacia operativa del centro organizzativo cui si riferiscono.

Nella specie analiticamente esposta nell'allegata scheda illustrativa, assumono particolare rilevanza le spese per acquisto di beni e servizi concernenti il funzionamento di consigli, comitati e commissioni, il funzionamento e le manutenzioni dell'Istituto, l'attuazione di corsi, fitti di locali, spese telefoniche, incarichi di ricerca affidati ad istituti di riconosciuto valore scientifico per piani sanitari nazionali, le spese per la raccolta, classificazione, elaborazione e divulgazione delle informazioni relative alle ricerche effettuate in materia di prevenzione degli infortuni sul

lavoro e delle malattie professionali con riguardo all'evoluzione tecnologica degli impianti e dei processi produttivi, ecc.

Il fabbisogno complessivo dell'unità in esame esposto in lire 17,5 miliardi presenta un incremento rispetto alle previsioni assestate 1990 dell' 11,2% dovuto principalmente all'aumento dello stanziamento relativo al funzionamento ed alle manutenzioni dell'Istituto (cap. 6538) per la ristrutturazione degli immobili centrali e periferici, compresi i lavori di adeguamento e sistemazione degli impianti tecnici installati negli edifici centrali di Monteporzio Catone e di via Casilina.

UNITA' N. 8 : INTERVENTI NEL TERRITORIO DI TRIESTE

Per le esigenze del territorio di Trieste l'art.70 della legge costituzionale 31 gennaio 1963, n.1, ha istituito un apposito fondo iscritto nello stato di previsione del Ministero del tesoro. Detto fondo, consolidato con legge 1114/71 e con legge 373/80, è stato elevato con legge 29 gennaio 1986.,n.26, e viene ripartito con decreto del Ministro del tesoro su parere della Commissione prevista dal citato art. 70.

L'unità in parola accoglie la quota assegnata al Ministero della sanità - da erogarsi sul capitolo 1585 - che viene trasferita al Commissario del Governo nella Regione Friuli-Venezia Giulia per interventi nel campo igienico sanitario e per l'erogazione a favore di istituzioni sanitarie private, nonché di cliniche ed istituti universitari.

UNITA' N.9 : FONDO INTEGRATIVO PER GLI ASILI NIDO

Il fondo accolto in tale unità è previsto dalla legge n. 1044/71 e dalla legge n. 891/77, ed è finalizzato alla costruzione, riattamento, arredamento, gestione e funzionamento degli asili nido.

La relativa dotazione, da eseguirsi a carico del capitolo n. 2600 viene quantificata, in sede previsionale, in misura pari al gettito previsto al capitolo 2224 dello stato di previsione dell'entrata.

Tale collegamento è previsto dalla citata normativa la quale dispone che il fondo integrativo per gli asili nido viene alimentato dai contributi previdenziali dovuti dai datori di lavoro, limitatamente alla quota dello 0,10% che l' INPS, trimestralmente, versa al bilancio dello Stato con imputazione al citato capitolo 2224, la cui previsione di entrata è calcolata annualmente sulla base del monte salari dell'anno precedente.

Fino al 1988 il Fondo integrativo in argomento veniva ripartito tra le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano con decreto del Ministro della Sanità, sentita la commissione consultiva interregionale di cui all'art. 13 della legge 16 maggio 1970, n.281, per il 50% in base alla popolazione infantile residente nella Regione e per

il 50% in base al numero dei posti bambino in asilo nido.

Per gli anni 1989 e 1990, ai sensi, rispettivamente, della legge 1 febbraio 1989, n.40, e della legge 28 febbraio 1990, n. 38, lo stanziamento del citato capitolo 2600 è stato interamente ridotto in quanto i predetti contributi previdenziali, ferma restando la loro acquisizione al bilancio dello Stato, sono stati considerati nel Fondo comune regionale la cui ripartizione avviene con decreto del Ministro del tesoro in proporzione delle quote attribuite al medesimo titolo a ciascuna regione per l'anno 1988.

Per l'anno finanziario 1991 il "fabbisogno" complessivo dell'unità in esame è di lire 226 miliardi, pari al gettito previsto sul capitolo 2224 dello stato di previsione dell'entrata.

UNITA' N. 10 : ASSISTENZA SANITARIA ALL'ESTERO

L'assistenza sanitaria ai cittadini italiani all'estero (lavoratori, turisti e loro familiari) è assicurata dal Ministero della sanità ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n.618.

Il predetto Dicastero provvede al rimborso delle spese sostenute:

- 1) da istituzioni estere dei paesi CEE, sulla base dei relativi regolamenti (in regime di reciprocità);
- 2) da enti o medici privati e istituti pubblici di sicurezza sociale dei paesi extra CEE, sulla base di apposite convenzioni stipulate dal Capo della rappresentanza diplomatica competente o di accordi stipulati dall'Italia (in forma diretta);
- 3) dall'assistito, nei casi in cui non sia stato possibile stipulare le convenzioni o quando per comprovati motivi di urgenza o di necessità l'assistito non abbia potuto far ricorso alle istituzioni od ai sanitari convenzionati (in forma indiretta).

L'onere relativo ai rimborsi delle spese per l'assistenza sanitaria all'estero è accolto nella presente unità e viene eseguito a carico del capitolo 4302. La

procedura contabile seguita per il rimborso di tali spese non è univoca. Nei confronti delle istituzioni sanitarie dei paesi CEE il rimborso viene effettuato dal Ministero della sanità mediante mandato diretto intestato al Contabile del portafoglio. Il rimborso delle spese sostenute dalle istituzioni estere dei paesi extra CEE è effettuato dalle rappresentanze diplomatiche o uffici consolari a valere sui fondi ad esse accreditati trimestralmente dal predetto Dicastero. Le spese sanitarie sostenute dagli interessati in territorio estero sono rimborsate, nella misura del 50%, da parte delle rappresentanze diplomatiche e consolari avvalendosi dei fondi accreditati dal Ministero della sanità. La predetta Amministrazione provvede al pagamento del saldo a favore dell'assistito con mandato diretto intestato al Contabile del portafoglio.

Se l'assistito è un marittimo le spese da lui sostenute sono anticipate dall'impresa di navigazione e a questa rimborsate dai funzionari delegati "Dirigenti amministrativi preposti ai servizi di assistenza sanitaria al personale navigante" di Trieste, Genova e Napoli utilizzando le aperture di credito disposte a loro favore dal Ministero della sanità.

Il fabbisogno complessivo della presente unità esposto

per lire 180 miliardi presenta un incremento rispetto alle previsioni assestate 1990 dell' 1,4% dovuto esclusivamente al maggiore onere previsto dal decreto-legge n. 382 del 1989, convertito, con modificazioni, nella legge n. 8 del 1990 (art. 1, comma 10), concernente: "Disposizioni urgenti sulla partecipazione alla spesa sanitaria e sul ripiano dei disavanzi delle unità sanitarie locali" .

UNITA' N.11: PROGRAMMA ANTI AIDS

Gli interventi per combattere l'AIDS rientrano nel quadro delle competenze del Ministero della sanità e dell'Istituto superiore di sanità e trovano la loro esecuzione gestoria nell'ambito delle dotazioni previste sui capitoli 2547 e 4550.

Specifici interventi nel campo dell' AIDS sono previsti dall'art. 5, comma 1, del decreto-legge 27/88, convertito, con modificazioni, nella legge 109/88 in base al quale il Ministro della sanità provvede alla erogazione delle somme occorrenti per la ristrutturazione di appositi reparti o sezioni ospedaliere, nonché di quelle occorrenti per programmi di informazione e prevenzione a carattere nazionale, volti particolarmente a favore delle strutture sedi di grandi comunità.

Un ulteriore specifico intervento per prevenire la diffusione della patologia è previsto dall'art. 2 del decreto-legge 25 novembre 1989, n. 382, convertito, con modificazioni, nella legge 25 gennaio 1990, n.8, il quale destina una parte dei finanziamenti alla realizzazione di misure di sostegno alla produzione, commercializzazione, e pubblicizzazione di siringhe monouso autobloccanti.

In attesa dell'approvazione del Piano sanitario

nazionale - che recepisce un programma organico di interventi individuati dalla Commissione nazionale per la lotta contro l' AIDS - la legge 5 giugno 1990, n. 135, prevede misure di carattere urgente per contrastare il diffondersi delle infezioni da HIV e per assicurare idonea assistenza ai soggetti affetti da tali patologie.

Il programma di interventi previsto dalla citata legge (ricompreso nell'unità in parola) riguarda la costruzione e la ristrutturazione dei reparti di ricovero per malattie infettive, compreso il potenziamento dei laboratori di analisi, la graduale assunzione di personale medico ed infermieristico a completamento degli organici delle divisioni di malattie infettive e di quelli dei servizi multinazionali per le malattie a trasmissione sessuale, e lo svolgimento di particolari corsi di formazione e aggiornamento professionale, con incentivi economici per i partecipanti.

Al finanziamento dei suddetti interventi si provvede con operazioni di mutuo (per la costruzione e ristrutturazione dei reparti di ricovero), con quote del fondo sanitario nazionale di parte corrente (per assunzione di personale nei reparti infettivi e lo svolgimento di corsi) e con oneri diretti a carico del capitolo 2547 (per il potenziamento dei servizi multizonali per le malattie a trasmissione sessuale).

Il fabbisogno complessivo dell'unità in esame esposto per lire 100 miliardi non presenta variazioni rispetto alle previsioni assestate 1990.

UNITA' N. 12 : CROCE ROSSA ITALIANA

L'unita' in parola accoglie i trasferimenti di fondi a favore dell'Associazione della Croce rossa a parziale copertura degli oneri sostenuti per l'espletamento dei compiti previsti dal D.P.R. 613/80, tra cui i servizi di assistenza sociale e di soccorso sanitario in occasione di calamità e di situazioni di emergenza, sia interne che internazionali (cap. 2585), nonché per l'espletamento del servizio di pronto soccorso sanitario stradale di cui al decreto legislativo del capo provvisorio dello Stato 13 novembre 1947, n. 1256 (cap. 2586).

Il fabbisogno complessivo esposto per lire 34,4 miliardi non presenta variazioni rispetto alle previsioni assestate 1990.

UNITA' N. 13 : ORGANIZZAZIONE MONDIALE DELLA SANITA'

L'unità accoglie il contributo da assegnare all'Organizzazione mondiale della sanità (O.M.S.) ed alla Commissione europea per la lotta contro la febbre aftosa presso la F.A.O. in Roma.

L'ammontare di tale contributo - da erogarsi a carico del capitolo n. 1227 e classificato tra gli oneri inderogabili - viene determinato dall'Assemblea dell'Organizzazione mondiale della sanità sulla base della quota di contribuzione del nostro Paese alle spese previste nel bilancio dell'O.M.S. (art. 56 del Protocollo concernente la costituzione dell'Organizzazione mondiale della sanità stipulato a New York il 22 luglio 1946, approvato con Decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 4 marzo 1947, n. 1068).

UNITA' N. 14 : CONTROLLO RADIOATTIVITA' AMBIENTALE

L'unità in esame espone gli oneri per il concorso dello Stato nelle spese di gestione (oneri di personale estraneo alle USL e spese di funzionamento dei laboratori) sostenute dalle Regioni per garantire il funzionamento dei centri operativi per il controllo della radioattività ambientale.

Tale controllo rientra a norma della legge 833/78 tra le funzioni delegate alle Regioni.

Apposite direttive impartite dal Ministero della sanità prevedono l'attivazione in tutte le Regioni di centri operativi volti a realizzare un efficace e tempestivo controllo su scala regionale di eventuali fenomeni di inquinamento radioattivo.

La ripartizione delle somme da trasferire alle Regioni a titolo di concorso nelle spese dalle stesse sostenute avviene in base a coefficienti parametrici che tengono conto della situazione territoriale ed ambientale di ciascuna regione; esse vengono erogate a carico del capitolo 2074.

Il fabbisogno complessivo esposto per lire 4,7 miliardi non presenta variazioni rispetto alle previsioni assestate 1990.

UNITA' N. 15 : INTERVENTI DIVERSI

Comprende quei capitoli relativi a trasferimenti poco significativi sotto l'aspetto quantitativo.

Le componenti di tale aggregato sono rappresentate principalmente da "oneri inderogabili" e, in misura minore, da spese predeterminate per legge e da spese a carattere discrezionale.

La parte relativa agli oneri inderogabili è costituita da contributi, determinati in tabella C di legge finanziaria, da erogare all'Ufficio internazionale delle epizoozie (cap. 1226), alla Lega italiana per la lotta contro i tumori (cap. 2588) ed al Centro internazionale di ricerche per il cancro (cap. 2593).

La componente relativa alle spese di fattore legislativo concerne unicamente il contributo a favore del Centro nazionale per la trasfusione del sangue (cap. 2601) previsto dall'art. 8, comma 3, della legge 14 luglio 1967, n. 592, di recente abrogata dalla legge 4 maggio 1990, n. 107.

I trasferimenti di carattere discrezionale sono costituiti dalla concessione di borse di studio per le ricerche nel campo delle malattie sociali (cap. 2578) di

cui al D.P.R. 249/61, art. 9, lett. c) e dalla riassegnazione della quota del 50% dei proventi derivanti dalla vendita dei beni confiscati a seguito di operazioni antidroga (cap. n. 4410) di cui all'art. 25 della legge 162/90.

La componente "fabbisogno" pari a lire 50 milioni, non presenta variazioni rispetto alle previsioni assestate 1990.

UNITA' N. 16 : RICERCA SCIENTIFICA

L'unità in parola compendia gli oneri per la ricerca scientifica svolta dall'Istituto superiore di sanità e dall'Istituto per la prevenzione e la sicurezza del lavoro.

Tali spese - erogate a carico dei capitoli nn. 8221, 8222 e 8321 - riguardano, in particolare, sia l'acquisto di attrezzature e strumenti di analisi occorrenti per la ricerca sperimentale nel campo sanitario e dell'igiene pubblica sia il programma di ricerca e sperimentazione per la prevenzione degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali con particolare riguardo all'evoluzione degli impianti, dei materiali, delle attrezzature e dei processi produttivi.

Le spese previste sul capitolo 8222 sono gestite dall'Istituto superiore di sanità in contabilità speciale ai sensi della legge 531 del 1987 (art.5) ed il relativo stanziamento - finalizzato all'attuazione di un programma cooperativo italo-americano sulla terapia dei tumori - è rimodulato in tabella F di legge finanziaria.

La parte di fabbisogno della presente unità costituita dalle spese di cui ai citati capitoli 8221 e 8321 è pari a lire 10,5 miliardi con un'invarianza nominale rispetto alle previsioni assestate 1990.

UNITA' N. 17 : CONTROLLO RADIOATTIVITA' AMBIENTALE

L'unità in parola accoglie gli oneri - da erogarsi a carico del capitolo 7010 - per l'acquisizione e la manutenzione delle apparecchiature e della strumentazione dei centri operativi regionali per il controllo della radioattività ambientale.

Il fabbisogno complessivo esposto in lire 1 miliardo presenta un decremento rispetto alle previsioni assestate 1990 dell'80% - Tale riduzione tiene conto dell'entità delle somme (15 miliardi) esistenti nel conto dei residui di stanziamento.

UNITA' N. 18 : EDILIZIA SANITARIA

La presente unità compendia le spese per l'edilizia sanitaria da eseguirsi a carico dei capitoli 8050, 8051, 8052 e 8053.

Tali spese - finalizzate al finanziamento di progetti immediatamente eseguibili - sono subordinate all'approvazione da parte del CIPE dei progetti di investimento presentati dal Ministero della sanità.

Con la stessa delibera di approvazione il CIPE fissa le somme occorrenti alla realizzazione dei progetti e i tempi di erogazione, e determina le modalità del finanziamento (utilizzo dello stanziamento di apposito capitolo iscritto nello stato di previsione del Ministero del Bilancio e della programmazione economica ovvero ricorso alla BEI per l'accensione di mutui).

Attualmente gli interventi nel settore edilizio sanitario riguardano:

- 1) la ristrutturazione dell'Istituto ortopedico Rizzoli (cap. 8050);
- 2) la realizzazione della nuova sede dell'Istituto zooprofilattico sperimentale delle Venezie (cap. 8051);
- 3) la realizzazione dell'ospedale oncologico Nuovo S. Andrea (cap. 8052);
- 4) la realizzazione di un centro di biotecnologia avanzata nell'I.S.T. di Genova (cap. 8053).

UNITA' N. 19 : CENTRI TRASFUSIONALI

L'unità in esame accoglie i trasferimenti di fondi a favore delle regioni e degli enti pubblici delle amministrazioni locali per la razionalizzazione ed il potenziamento delle strutture preposte alle attività trasfusionali di cui alla legge 4 maggio 1990, n. 107.

Le strutture relative all'organizzazione delle attività trasfusionali sono individuate dall'art. 4 della citata legge (centri trasfusionali, servizi immunoematologici, unità di raccolta).

Le spese relative al potenziamento delle predette strutture - da eseguirsi a carico del capitolo n. 7001 (di nuova istituzione) - sono rappresentate esclusivamente da oneri inderogabili.

PAGINA BIANCA